



COMUNE DI BORGIO SANDALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREA PUBBLICA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 6 del 30/04/2021

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione	Pag.5
Articolo 2	Definizioni	Pag.5
Articolo 3	Prescrizioni generali	Pag.7

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE		
Articolo 4	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività	Pag.8
Articolo 5	Programmazione comunale: criteri da seguire per l'individuazione delle aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche	Pag.8
Articolo 6	Tipologie aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche	Pag.9
Articolo 7	Esercizio del commercio in forma itinerante	Pag.9
Articolo 8	Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Pag.10
Articolo 9	Disposizioni relative agli espositori	Pag.13
Articolo 10	Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche – V.A.R.A.	Pag.13

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA		
Articolo 11	Mercati (Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)	Pag.15
Articolo 12	Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi	Pag.15
Articolo 13	Aree a sosta prolungata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Pag.16
Articolo 14	Mercati a cadenza ultramensile - individuazione aree	Pag.17
Articolo 15	Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee	Pag.18
Articolo 16	Superficie e dimensione dei posteggi. Superficie di vendita	Pag.19
Articolo 17	Definizione, istituzione, modifica e soppressione dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica	Pag.19

PARTE IV - ISTITUZIONE, DIMENSIONAMENTO E CONFORMAZIONE DELLE AREE MERCATALI SUL TERRITORIO COMUNALE		
Articolo 18	Istituzione, dimensionamento e conformazione delle aree mercatali	Pag.20

PARTE V - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PRESSO MERCATI, GRUPPI DI POSTEGGIO E POSTEGGI ISOLATI		
Articolo 19	Autorizzazione su posteggi dati in concessione	Pag.36
Articolo 20	Procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione	Pag.37
Articolo 21	Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione	Pag.38
Articolo 22	Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione	Pag.39
Articolo 23	Cambio di residenza o sede legale	Pag.39
Articolo 24	Aggiunta modifica settore merceologico	Pag.39
Articolo 25	Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio	Pag.39

Articolo 26	Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, riorganizzazione dei mercati	Pag.40
PARTE VI - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE (Autorizzazione di tipo B)		
Articolo 27	Autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante: procedimento per il rilascio	Pag.41
Articolo 28	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	Pag.41
Articolo 29	Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione	Pag.42
Articolo 30	Cambio di residenza o sede legale	Pag.42
Articolo 31	Aggiunta e modifica di settore merceologico	Pag.43
Articolo 32	Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio	Pag.43

PARTE VII - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE		
Articolo 33	Autorizzazione	Pag.44
Articolo 34	Registro per le autorizzazioni temporanee	Pag.44
Articolo 35	Esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale c.d. "Hobbista"	Pag.44
Articolo 36	Esercizio dell'attività di commercio di "opere del proprio ingegno"	Pag.45

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO		
Articolo 37	Mercati settimanali	Pag.46
Articolo 38	Aperture straordinarie	Pag.46
Articolo 39	Modalità di accesso degli operatori	Pag.46
Articolo 40	Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali	Pag.47
Articolo 41	Organi di sorveglianza e preposti alla vigilanza	Pag.47

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI		
Articolo 42	Concessione del posteggio	Pag.48
Articolo 43	Posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Concessione	Pag.48
Articolo 44	Subingresso nel posteggio	Pag.48
Articolo 45	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (c.d. "spunta")	Pag.48
Articolo 46	Canone, tasse e oneri di occupazione del posteggio	Pag.50
Articolo 47	Trasferimento di posteggio nell'ambito dello stesso mercato. ("Miglioria")	Pag.50
Articolo 48	Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento	Pag.51
Articolo 49	Scambio consensuale di posteggi	Pag.51
Articolo 50	Registro degli operatori sui mercati	Pag.52
Articolo 51	Modalità di registrazione delle presenze ed assenze	Pag.52
Articolo 52	Decadenza della concessione di posteggio per assenza	Pag.53
Articolo 53	Sospensione e revoca della concessione di posteggio	Pag.54
Articolo 54	Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	Pag.55
Articolo 55	Assenza del titolare	Pag.55

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA		
Articolo 56	Obblighi dei venditori	Pag.56
Articolo 57	Caratteristiche dei banchi e delle attrezzature di vendita	Pag.57

Articolo 58	Collocamento delle derrate alimentari	Pag.58
Articolo 59	Divieti di vendita	Pag.59
Articolo 60	Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pag.59
Articolo 61	Atti dannosi agli impianti del mercato	Pag.59
Articolo 62	Furti, danneggiamenti e incendi	Pag.59

PARTE XI - COMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI MERCATALI		
Articolo 63	Definizione e funzioni	Pag.60
Articolo 64	Composizione, elezione, durata e sostituzioni	Pag.60
Articolo 65	Comunicazioni	Pag.61

PARTE XII – MERCATO DELLE CASTAGNE		
Articolo 66	Istituzione del mercato	Pag.62
Articolo 67	Soggetti partecipanti	Pag.62
Articolo 68	Ambito territoriale	Pag.62
Articolo 69	Responsabile del mercato	Pag.62
Articolo 70	Orari e assegnazione dei posteggi	Pag.63
Articolo 71	Pesatura dei prodotti e verifiche	Pag.63
Articolo 72	Modalità di vendita nel mercato	Pag.63
Articolo 73	Rilevazioni statistiche e prezzi	Pag.64
Articolo 74	Divieti ed obblighi durante lo svolgimento del Mercato delle Castagne	Pag.64

PARTE XIII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E NORME TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 75	Sanzioni	Pag.65
Articolo 76	Entrata in vigore	Pag.65

ALLEGATI		
Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto-negozi.		Allegato A
Planimetria relativa al mercato settimanale del giovedì		Tavola 1
Planimetria relativa al mercato settimanale del lunedì		Tavola 2
Planimetria relativa al mercato straordinario in occasione della Fiera Fredda		Tavola 3.1 Tavola 3.2 Tavola 3.3 Tavola 3.4
Planimetria relativa al mercato straordinario in occasione della Fiera di S.Giorgio		Tavola 4
Planimetria relativa al mercato delle castagne		Tavola 5

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo, in forma itinerante o presso posteggi appositamente individuati secondo le vigenti disposizioni di settore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore ed in particolare per quanto relativo alla disciplina regionale:
 - a) Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28. (Testo coordinato) - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1 (B.U. 18 novembre 1999, 3° suppl. al n. 46);
 - b) Deliberazione del Consiglio Regionale 1.03.2000, n. 626-3799, recante “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
 - c) Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2.04.2001, recante “Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della l.r. 12 novembre 1999 n. 28”, come modificato da:
 - D.G.R. n. 47-2981 del 14.05.2001 pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 23.05.2001;
 - D.G.R. n. 50-3471 del 9.07.2001 pubblicata sul B.U. R.P. n. 29 del 18.07.2001;
 - D.G.R. n. 85-4860 del 17.12.2001 pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 27.12.2001;
 - D.G.R. n. 86-4861 del 17.12.2001 pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 27.12.2001.;
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative sovraordinate, qualora in contrasto ovvero si intendono integrate da eventuali circolari esplicative e di indirizzo emanate dalla Regione Piemonte.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato (in senso stretto)**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata

- e/o specializzata di merci al dettaglio, anche per periodi stagionali;
- d) per **fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra**: le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - e) per **eventi promozionali/commerciali**: l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali;
 - f) per **forme alternative di commercio su area pubblica: i posteggi singoli, o gruppi di posteggio**, da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata; le **aree a sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - g) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - h) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto -rilasciato dal Comune sede del posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune ove l'operatore intende avviare l'attività imprenditoriale nel caso di esercizio in forma itinerante - che abilita all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - i) per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
 - j) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - k) per **anzianità di posteggio** in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario relativo al mercato/fiera considerati;
 - l) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nei medesimi posteggi e con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;
 - m) per **migliorie**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
 - n) per **scambio consensuale di posteggio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - o) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - p) per **tipologia merceologica del posteggio**: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
 - q) per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora

- assegnati;
- r) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - s) per **produttori agricoli**: gli imprenditori, singoli o associati, come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, nonché i soggetti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli, come previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 29.03.2004, n. 99;
 - t) per **Indirizzi regionali** i disposti di cui alla d.C.r. 01.03.2000, n. 626 – 3799 avente ad oggetto “*Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114*”;
 - u) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2002;
 - v) per **legge regionale**: la l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii. recante “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*”;
 - w) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l. r. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
 - z) per **autorizzazione stagionale**: l'autorizzazione rilasciata con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali ma con riferimento ad un periodo limitato nel corso dell'anno; per **stagione** si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - aa) per **attrezzature**: i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - ab) per **hobbisti**: coloro i quali in possesso di un Tesserino rilasciato dal Comune di Residenza esercitano la vendita occasionale nei mercatini dell'usato ed antiquariato. E' esclusa la loro partecipazione ai mercati tradizionali come precedentemente definiti.

Articolo 3 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'art. 28 del d.lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, le procedure per il rilascio di autorizzazioni temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati sono effettuati con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre sono riservati alla competenza della Giunta Comunale lo spostamento temporaneo e la modifica delle date di svolgimento degli stessi.
4. Agli esercenti il commercio al dettaglio su area pubblica è fatto obbligo di prendere visione degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

PARTE II
ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto
 - a) su posteggi dati in concessione
 - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, società di capitali e a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento ai due settore merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.
4. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.
5. Ai sensi dei disposti di cui alla d.G.R 26.07.2010, n. 20-380 ss.mm.ii. , gli operatori del settore sono tenuti a provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, entro i termini e nelle modalità fissati dalle disposizioni regionali di settore. Accertata la regolarità, il comune rilascia il V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) che costituisce documento allegato all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, quale parte integrante della stessa. Tale documento é conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività e deve essere esibito ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 5 - Programmazione comunale: criteri da seguire per l'individuazione delle aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del d.lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali e nei criteri regionali.
2. La classificazione dei Comuni ai fini della programmazione del commercio stabilita dalla L.R. 28/99 e ripresa dalla D.C.R. 563/99 e dalla D.C.R. 626/00 inserisce Borgo San Dalmazzo tra i Comuni subpolo della rete distributiva primaria.
3. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche si riferisce, pertanto, agli obiettivi generali ed ai criteri orientativi di tipo dimensionale e tipologico stabiliti, per i Comuni intermedi, dalla D.C.R. 626/00 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - Organizzazione della disposizione del mercato in modo da garantire l'igienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;
 - Accorpamento in zone attigue degli articoli simili, pur con vincoli ragionevolmente ampi alle merceologie da trattare in ciascuna posizione;
 - Valorizzazione del ruolo della produzione agricola attraverso la destinazione, nell'ambito mercatale, di apposite aree riservate agli agricoltori;
 - Rispetto di edifici ed ambiti di rilevante interesse culturale ed ambientale.
4. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia

presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 6 - Tipologie aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel Comune di Borgo San Dalmazzo definita dalle presenti norme fa riferimento alle seguenti tipologie di commercio:
 - a) Mercati settimanali in strade e piazze del capoluogo;
 - b) Mercati a cadenza superiore alla mensile;
 - c) Mercati a cadenza mensile;
 - d) Commercio in forma itinerante.
 - e) Aree di cui all'art. 4 comma 1° lett. c) del D.C.R. 01 marzo 2000 n. 626-3799 saranno individuate di volta in volta contestualmente all'adozione del provvedimento istitutivo della relativa manifestazione.
2. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento. Detta ordinanza ha effetto limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata.
3. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse: in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati e le associazioni provinciali di categoria.
4. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione prossima a quella originaria o quando ciò non sia possibile, anche in conseguenza delle dimensioni del posteggio da rilocalizzare, in altre zone in posizione tale da non ostacolare l'attività degli operatori che già sono insediati in questa piazza. All'operatore sarà consentito di scegliere il nuovo posteggio temporaneo in base ad una apposita graduatoria di anzianità, anche nei posteggi occasionalmente non ancora assegnati o in altri creati per quella evenienza. La posizione viene definita con il provvedimento che stabilisce lo spostamento.
5. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate.
6. Tutti coloro che accedono ai mercati e alle altre aree individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 7 - Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto al di fuori delle aree mercatali su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di tipo B di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98.
2. In relazione all'esigenza di salvaguardare le zone cittadine aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel centro storico. Per ragioni di pubblico interesse legate ad esigenze di tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nelle aree pubbliche poste lungo gli assi viari ricompresi nella zona delimitata

come segue: Via Nizza, Via Vittorio Veneto, Via Giovanni Lovera, Via Marconi, Via Grandis, Via Roma. Le vie ed i tratti indicati sono totalmente compresi nella zona.

3. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di fiere e mercati, nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato o la fiera intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro esterno del mercato o fiera.
4. E' vietata la vendita in forma itinerante nei pressi dei luoghi di culto, dei cimiteri ed in occasione di manifestazioni organizzate senza aver ottenuto il preventivo permesso degli organizzatori della manifestazione.
5. E' comunque fatta salva la possibilità per il Comune di individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate ai commi precedenti, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità, di decoro urbano, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Il commercio in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e per servire la clientela, e comunque mediante una sosta non superiore a due ore nel medesimo punto, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e in materia fiscale. Per "medesimo punto" si intende il luogo di sosta e l'area adiacente allo stesso per un raggio di metri 500.
7. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non arrechi pregiudizi alla sicurezza dei pedoni o ai diritti di terzi, ingorghi alla circolazione, impedimenti all'accesso a case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e/o privati.
8. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
9. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario eventualmente stabilito dal Comune e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al commercio itinerante effettuato da parte dei produttori agricoli ai sensi del d.lgs. 228/2001 ss.mm.ii..

Articolo 8 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Per Produttori agricoli si intendono gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono un'attività prevista dall'articolo 2135 del C.C., iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 e che intendano vendere al dettaglio in forma itinerante o presso posteggi mercatali i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 18.05.2001, n. 228. Rientrano in tale categoria anche i soggetti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli, come previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 29.03.2004, n. 99.
2. La presente disciplina persegue la finalità di stabilire l'utilizzo dell'area pubblica per il raggiungimento di un ottimale obiettivo di qualità mediante:
 - a) l'offerta di prodotti agricoli ai consumatori in aree opportunamente attrezzate e in un contesto idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità;
 - b) favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti provenienti dall'azienda stessa rispetto a quelli commercializzati ma non prodotti direttamente;
 - c) l'opportunità ai Produttori Agricoli che utilizzano l'area, con regole comportamentali chiare ed univoche, con la certezza di poter operare in un contesto razionale, idoneo e soddisfacente;

- d) la garanzia della qualità dei prodotti posti in vendita, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia;
 - e) la realizzazione razionale della gestione dei rifiuti prodotti, che ne massimizzi recupero, riciclo e riutilizzo e ne limiti ogni impatto ambientale negativo;
 - f) la scelta privilegiata della "filiera corta" con lo scopo di favorire le produzioni locali e stagionali.
3. All'attività svolta dai "produttori agricoli" in forma itinerante e/o presso aree mercatali, si applicano oltre ai disposti di cui al d.lgs. 228/2001, le norme e le disposizioni concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.
 4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
 5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
 6. Le aree di vendita riservate all'esercizio dell'attività su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori commerciali.
 7. I Produttori Agricoli possono porre in vendita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene-sanità e fiscali:
 - a) prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, compresi quelli derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
 - b) in misura non prevalente rispetto ai propri prodotti, prodotti non provenienti dalle proprie aziende nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001.
 8. Al fine di valorizzare la propria attività e di consentire gli opportuni controlli agli Organi di Vigilanza, la vendita dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente capoverso, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i prodotti devono appartenere allo stesso comparto dell'azienda condotta dal Produttore Agricolo;
 - b) i prodotti devono essere adeguatamente evidenziati e distinti con cartellonistica facilmente leggibile che dovrà avere indicato il prodotto, la varietà, l'origine (regione o nazione per prodotti provenienti dall'estero), il prezzo di vendita ed il nome della propria azienda per le merci prodotte direttamente;
 - c) devono in ogni caso essere rispettati i limiti previsti dall'art. 4, comma 8 del d.lgs. 228/2001.
 9. I prodotti posti in vendita devono essere dettagliatamente indicati nelle comunicazioni da presentarsi - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del d.lgs. 228/2001 - al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, ovvero da presentarsi unitamente alla richiesta di assegnazione di posteggio – ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 228/2001 - al Comune sede di posteggio.
 10. E' facoltà del Comune sede di posteggio attivare ogni tipo di controllo per verificarne la veridicità.
 11. I Produttori Agricoli sono ammessi all'occupazione dell'area pubblica e la continuità della loro attività è condizionata al versamento delle tasse comunali dovute. Nel caso di mancato versamento, sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale sospendere a tempo determinato l'attività di vendita secondo quanto stabilito dal successivo articolo 53.
 12. Per i generi alimentari, ogni attrezzatura dovrà essere autorizzata dall'ASL di competenza, sia per il trasporto e sia per la vendita ed esibita ad ogni richiesta di controllo.
 13. Ogni Produttore Agricolo deve occupare un unico posteggio con la facoltà di far sostare l'automezzo purché all'interno dello spazio assegnato.

14. Nei mercati cittadini, dove sono stati riservati i posteggi per i produttori agricoli si applicano gli orari stabiliti dal provvedimento vigente che ne determina le modalità operative.
15. Il Comune di Borgo San Dalmazzo garantisce la continuità operativa a ciascuna Azienda con titolarità di posteggio, salvo la necessità di intervenire per motivi di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, ovvero per esigenze di effettuazione di lavori nell'area di mercato ed altre cause di forza maggiore.
16. Sono ammessi ad usufruire dell'area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione.
17. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza, si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri, fatto salvo quanto specificato nel comma 17:
 - a) Aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende avente sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
 - b) Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi dell'Unione Europea per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078 / 1992 misure FI – F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
 - c) Aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.
18. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla D.C.R. n. 508 – 14689 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
19. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma 16 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.
20. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio che può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione; nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni, fermo restando il rispetto delle tipologie di prodotti pertinenti alle aree destinate agli agricoltori indicate nella tav. 1 e nella tav.3.
21. Le assegnazioni dei posteggi, la spunta, le migliorie ed i subingressi devono rispettare le tipologie merceologiche delle zone destinate agli agricoltori;
22. In uno stesso mercato l'imprenditore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
23. Il subingresso nella concessione del posteggio è autorizzabile nel caso di subingresso nell'azienda agricola ai sensi delle vigenti leggi in materia.
24. L'area assegnata ed occupata dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 1 ora dalla fine del mercato.
25. I produttori agricoli sono tenuti a:
 - a) occupare solo il posteggio concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;

- b) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle vigenti disposizioni;
 - c) operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
 - d) osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura;
 - e) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
 - f) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
26. L'attività svolta dai Produttori Agricoli nell'ambito del territorio comunale – in forma itinerante o presso aree mercatali – è soggetta alle prescrizioni, ove compatibili, ed alle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative di settore.

Art. 9 – Disposizioni relative agli espositori

1. Durante lo svolgimento dei mercati settimanali sono riservati posteggi a ditte che promuovono i propri prodotti in qualità di espositori: il numero di posteggi disponibili per lo svolgimento è:
 - per il mercato del lunedì pari a n.2 posteggi di dimensioni di mt. 4 x 3 individuati in Via Giovanni XXIII (Tavola n.2)
 - per il mercato del giovedì pari a n.3 posteggi di dimensioni di mt. 4 x 3 individuati rispettivamente in Via Bealera Nuova, in Vicolo Airotto e in Via Garibaldi, come rappresentato in colore blu nella allegata cartografia (Tavola n.1)
2. La partecipazione ai mercati in qualità di espositore è subordinata alla presentazione di domanda al SUAP - Ufficio Commercio da presentarsi nel mese di dicembre di ogni anno e relativa all'anno successivo, fatte salve esigenze relative ad attività di propaganda politica, culturale e sindacale o altre esigenze individuate di volta in volta dall'Amministrazione.
3. L'autorizzazione ha validità annuale (con riferimento all'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda) ed è rilasciata dal responsabile del servizio secondo l'ordine di presentazione della domanda e nei limiti della capienza delle aree individuate nelle tavole allegate.
4. Durante lo svolgimento dei mercati settimanali, non possono essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico per attività di espositore a meno di 500 metri dalle aree mercatali.

Articolo 10 - Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche – V.A.R.A.

1. Ai sensi dei disposti di cui alla d.G.R 26.07.2010, n. 20-380 ss.mm.ii. a partire dal 1° ottobre di ogni anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, salvo proroghe da parte della Regione Piemonte, l'operatore su area pubblica deve provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente mediante presentazione della documentazione prevista per il rilascio del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche).
2. I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, verificata la regolarità della documentazione prodotta, rilasciano il VARA.
3. La documentazione deve essere presentata direttamente agli uffici del Servizio Polizia Municipale ovvero inviata tramite posta elettronica certificata al Suap del Comune di Borgo San Dalmazzo.
4. A seguito della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha disposto il divieto di presentazione di certificati alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati, per ottenere il certificato V.A.R.A. o il rinnovo dello stesso, l'impresa operante su area pubblica deve produrre al Comune:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativo alla regolarità della

propria posizione oppure attestati di versamento dei contributi INPS e INAIL (se previsto) relativi all'anno di riferimento; in caso di rateizzazione dovrà essere presentato Piano di rientro accolto e notificato dall'Ente, estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di INPS/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica, relativi bollettini saldati e già scaduti;

- Ricevuta di avvenuta presentazione del Modello UNICO o altro tipo di dichiarazione dei redditi relativi all'anno di riferimento;
 - Documento di riconoscimento del titolare;
 - V.A.R.A. anno precedente (in caso di rinnovo).
5. A partire dal mese di marzo di ogni anno, salvo proroghe, l'ufficio competente disporrà nei confronti di coloro che non hanno dimostrato la propria regolarità, la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 (centottanta) giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione nei termini, l'ufficio disporrà la revoca dell'autorizzazione.
 6. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno (operatore nuovo) o a quelli che pur essendo in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo (operatore intermedio) è rilasciato VARA semplificato.
 7. Per quanto riguarda le specifiche relative alla disciplina del VARA si rimanda in ogni caso alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m. e i. e alle successive disposizioni e circolari regionali.

PARTE III
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI
E DELLE ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 11 - Mercati (Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)

1. Per mercato in senso stretto si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più di 6 posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, anche per periodi stagionali.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 13, del d.lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri fissati negli Indirizzi regionali.
3. Le aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti è opportuno siano contigue a quelle degli operatori commerciali su area pubblica e con uguali caratteristiche.

Articolo 12 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), degli Indirizzi regionali costituiscono forme alternative di commercio su area pubblica i posteggi singoli o gruppi di posteggi, da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Tali posteggi sono individuabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, in apposite aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali.
3. Dette aree sono soggette a regime di concessione come avviene per i posteggi individuati presso i mercati. In assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stesso. Possono essere altresì assegnate agli agricoltori, qualora in sede di istituzione si sia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.
4. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni.
5. Le aree destinate esclusivamente alla vendita di caldarroste e palloncini vengono assegnate - sentiti gli operatori - ogni anno con rotazione settimanale, da lunedì a domenica, nelle località di vendita stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i titolari di autorizzazione di tipo b), dovranno presentare domanda di assegnazione delle aree in rotazione. In dette aree non è consentita la vendita di prodotti merceologici difforni da caldarroste e palloncini.
6. Le aree destinate esclusivamente alla vendita di dolci e giocattoli in occasione delle Festività Natalizie e Pasquali vengono assegnate per ciascuna annualità nelle località di vendita e per i periodi di tempo stabilite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per quanto riguarda le Festività Pasquali ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per quanto riguarda le Festività Natalizie, i titolari di autorizzazione di tipo A o B, dovranno presentare domanda di assegnazione delle aree in rotazione. In dette aree non è consentita la vendita di prodotti merceologici diversi da dolci e giocattoli.

7. Costituisce titolo autorizzativo all'esercizio delle forme di commercio su aree pubbliche di cui ai precedenti commi 5 e 6 l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico relativa al periodo accordato.
8. I posteggi di cui ai precedenti commi non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 13 - Aree a sosta prolungata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato "A" alla D.C.R. 626-3799 recante "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, N. 59)" costituiscono forme alternative di commercio su area pubblica le zone a sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Il sopra citato art. 4 dell'allegato "A" alla D.C.R. 626-3799 prevede che "1. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'articolo 3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:
 - a) (...);
 - b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo N. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi; c) (...).2. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al comma 1, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.”;
3. Sono previste zone di sosta prolungata nelle seguenti aree:
 - Fraz. Beguda: n° 3 posteggi in Via Frassati o nell'area parcheggi compresa tra Via Frassati e Via C.A. Dalla Chiesa;
 - Fraz. Aradolo La Bruna: n° 2 posteggi nella zona adiacente la cappellina "Madonna del Buon Viaggio
4. L'individuazione di ulteriori aree di sosta prolungata compete alla Giunta Comunale;
5. In tali aree la sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate.
6. Dette aree sono assegnabili giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stesso. Possono essere altresì assegnate agli agricoltori, qualora in sede di istituzione si sia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.

Articolo 14 - Mercati a cadenza ultramensile - individuazione aree

1. Nell'ambito del territorio comunale, valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie, in occasione di specifiche tradizionali ricorrenze, ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono confermate le seguenti manifestazioni fieristiche istituite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2014 a cadenza ultramensile:
 - **FIERA DI S. GIORGIO:** caratterizzata dall'ampliamento del tradizionale mercato del giovedì nella settimana in cui cade la ricorrenza di San Giorgio. L'area utilizzabile è quella che interessa le vie Dogliani, Ospedale e Via Vittorio Veneto. La Giunta comunale potrà in ogni caso, con propria deliberazione, individuare aree differenti per l'ampliamento del mercato o definire un differente calendario e orario relativamente a detta manifestazione.
 - **FIERA FREDDA:** istituita in data 5 dicembre e caratterizzata dall'organizzazione in tale data di un tradizionale mercato dalle ore 07.00 alle ore 19.00 nelle aree meglio specificate nel successivo articolo 18. In accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e ai sensi della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001, qualora nella stessa giornata la Fiera Fredda venga a coincidere con il mercato ordinario del giovedì o del lunedì, i mercati ordinari saranno soppressi: in tale ipotesi, *fatto salvo quanto specificato al punto 13 del presente articolo*, avranno precedenza (anche rispetto alle domande pervenute in ritardo di cui al punto 16 del presente articolo) *rispetto all'assegnazione dei posteggi in spunta* del mercato straordinario in occasione della Fiera Fredda gli operatori concessionari di posteggio sul mercato momentaneamente soppresso, sempre che a ciò non ostino esigenze connesse con la specializzazione merceologica della manifestazione.
2. I posteggi individuati al comma precedente potranno essere occupati sulla base di specifica concessione dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.
3. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 06,00.
4. L'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7,30 e le ore 8 ed il termine è fissato per le ore 18,00.
5. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 19,30.
6. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera, al fine di non creare situazioni di pericolo o intralcio per gli avventori e per gli altri operatori del mercato, sono obbligati a permanere sul mercato/fiera e a esercitare l'attività di vendita fino al termine dello stesso pena il non conteggio della presenza: quanto sopra salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie. In ogni caso l'eventuale spostamento anticipato rispetto agli orari sopra definiti deve sempre essere autorizzato dagli operatori della Polizia Municipale.
7. Eventuali variazioni agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.
8. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere collocati nel rispetto dello spazio del posteggio assegnato così come indicato nell'atto di concessione o assegnazione del posteggio.
9. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato purché non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio esterne alle aree mercatali.
10. Nel giorno e nell'orario delle fiere – esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico e di successiva liberazione del posteggio - è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza e dei veicoli in uso agli operatori del mercato limitatamente alle operazioni di

accesso ai posteggi assegnati e di uscita dai medesimi al termine delle operazioni di vendita. Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.

11. Nel caso in cui si verifichi una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali.
12. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al presente articolo, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c. 6 del D. Lgs. 114/98, dovranno far pervenire al SUAP del Comune di Borgo San Dalmazzo, almeno sessanta giorni prima della data dell'evento, apposita istanza di partecipazione redatta su specifico modello e valida per il giorno della manifestazione. Non saranno accettate domande cumulative o incomplete o presentate con eccessivo anticipo rispetto alla data della manifestazione ovvero prima di 180 giorni dalla data prevista per la manifestazione.
13. Secondo quanto previsto all'art.3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, "Qualora il comune, per esigenze organizzative, non preveda la concessione dodecennale per il commercio su area pubblica in occasione di fiere, lo stesso garantisce al concessionario l'assegnazione del posteggio nella manifestazione per dodici anni". A tal fine si prevede pertanto il diritto per l'assegnatario di un posteggio di mantenere il medesimo posteggio anche nelle edizioni successive della medesima manifestazione. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pari a dodici anni sia nel caso in cui, non essendo utilizzato il regime della concessione pluriennale, ma il regime delle graduatorie redatte annualmente, la concessione sia assegnata a cadenza prestabilita.
14. Ai fini dell'assegnazione ai commercianti ammessi alla manifestazione dei posteggi non assegnati secondo quanto previsto al comma precedente, verrà stilata apposita graduatoria definita seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nella manifestazione;
 - maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
 - priorità cronologica di presentazione.
15. Agli operatori cui sarà assegnato un posteggio sarà inviata comunicazione a mezzo PEC con l'indicazione del posteggio assegnato.
16. Le istanze pervenute in ritardo (tra il 60° ed il 30° giorno antecedenti la data della manifestazione), fatta salva l'eventuale priorità degli operatori concessionari di posteggio sul mercato momentaneamente soppresso, avranno titolo di priorità sugli "spuntisti" ed i posti ancora liberi saranno assegnati in base all'ordine cronologico specificato al precedente punto 14.
17. Le domande pervenute oltre il 30° giorno antecedente alla data della manifestazione non verranno tenute in considerazione e i relativi operatori potranno presentarsi in spunta per l'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi a seguito delle procedure descritte ai commi precedenti.

Articolo 15 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in qualsiasi parte del territorio comunale in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base dei criteri e modalità procedurali di cui alla parte VII del presente regolamento.

Articolo 16 - Superficie e dimensione dei posteggi. Superficie di vendita.

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività di vendita commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla superficie del posteggio oggetto di concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

Articolo 17 - Definizione, istituzione, modifica e soppressione dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica

1. L'istituzione e la soppressione dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
2. L'atto istitutivo deve riportare gli elementi descrittivi essenziali del mercato istituito, ovvero:
 - Il nome del mercato;
 - la data e cadenza di svolgimento;
 - l'individuazione complessiva dell'area;
 - numero totale dei posteggi;
 - superfici e dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - individuazione in planimetria dei singoli posteggi;
 - individuazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
 - eventuale indicazione di destinazione merceologica esclusiva dei posteggi.
3. Nell'atto istitutivo è altresì indicata ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato stesso.
4. In quanto compatibili, le previsioni del presente regolamento si applicano anche alle attività commerciali dei produttori agricoli nei mercati.
5. Sono deliberati dalla Giunta comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia:
 - gli atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul luogo possibili soluzioni migliorative dei mercati ovvero l'istituzione di nuovi mercati;
 - le modifiche dei mercati già istituiti che non determinino la necessità di riassegnazione dei posteggi;
 - i trasferimenti temporanei in altra sede – da individuarsi possibilmente in zona limitrofa - dei mercati già istituiti, in caso di interventi da realizzarsi presso la sede già individuata che non consentano il contestuale svolgimento delle normali attività.
6. In deroga alle modalità procedurali di cui ai commi precedenti, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità, è possibile, con ordinanza motivata del Sindaco contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza del mercato. Non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazione o intrattenimento di varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosso.

PARTE IV
ISTITUZIONE, DIMENSIONAMENTO E CONFORMAZIONE DELLE AREE MERCATALI
SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 18 – Istituzione, dimensionamento e conformazione delle aree mercatali

1. MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

NOME DEL MERCATO:	MERCATO CENTRO STORICO
UBICAZIONE:	Centro storico così come individuato dalla Tavola 1
PERIODO:	Tutti i giovedì dell'anno fatto salvo quanto previsto agli artt.14 e 37.
ORARIO	07.00/14.00

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	18
Non alimentari	52
Produttori agricoli	9
Espositori	3
TOTALE POSTEGGI	82

ELENCO POSTEGGI

VIA GARIBALDI: genere non alimentare/espositori.

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO		DIMENSIONI mt.
11	1	NON ALIMENTARE	8 x 4
10	2	NON ALIMENTARE	8 x 4
Espositore	3E	ESPOSITORE	4 x 3
9	4	NON ALIMENTARE	9 x 4
8	5	NON ALIMENTARE	11 x 4
7	6	NON ALIMENTARE	8 x 4
6	7	NON ALIMENTARE	8 x 4
Espositore	8E	ESPOSITORE	5,7 x 4,3
5	9	NON ALIMENTARE	8 x 4
4	10	NON ALIMENTARE	8 x 4
3	11	NON ALIMENTARE	8 x 4
2	12	NON ALIMENTARE	8 x 4
1	13	NON ALIMENTARE	8 x 4

P.ZZA MARTIRI: genere non alimentare

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI mt.
56	14	NON ALIMENTARE	10 x 2,80
54	15	NON ALIMENTARE	8 x 4
53	16	NON ALIMENTARE	8 x 4
55	17	NON ALIMENTARE	8 x 4

VIA MARCONI: genere non alimentare

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.
56	18	NON ALIMENTARE	9.1 x 2
57	19	NON ALIMENTARE	8.25 x 2
58	20	NON ALIMENTARE	8.80 x 2
59	21	NON ALIMENTARE	8 x 2.5
60	22	NON ALIMENTARE	7.80 x 2.50
61	23	NON ALIMENTARE	8 x 3
62	24	NON ALIMENTARE	5.20 x 3
63	25	NON ALIMENTARE	7.60 x 3
64	26	NON ALIMENTARE	8.50 x 3.50
65	27	NON ALIMENTARE	6.60 x 3.50
66	28	NON ALIMENTARE	6.10 x 3.50
67	29	NON ALIMENTARE	6.75 x 3.50
68	30	NON ALIMENTARE	7.50 x 3.50

VIA BEALERA NUOVA: genere alimentare/non alimentare/produttori agricoli/espositore

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.
Espositore	31E	ESPOSITORE	4 X 3
1P	32P	PRODUTTORE AGRICOLO	7 x 3
1	33A	ALIMENTARE	9 x 3
2	34A	ALIMENTARE	9 x 3
3	35A	ALIMENTARE	8 x 3
4	36A	ALIMENTARE	8 x 3
2P	37P	PRODUTTORE AGRICOLO	6 x 3

3P	38P	PRODUTTORE AGRICOLO	6 x 3
4P	39P	PRODUTTORE AGRICOLO	6 x 3
5	40	NON ALIMENTARE	8 x 2.50
6	41	NON ALIMENTARE	8 x 2.50

P.ZZA IV NOVEMBRE: genere alimentare/produttori agricoli.

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.
10P	42P	PRODUTTORE AGRICOLO	9 x 2/3.50
4	43A	ALIMENTARE	7.50 x 3.50
5	44A	ALIMENTARE	7.5 x 5
3	45A	ALIMENTARE	
6	46A	ALIMENTARE	7.5 x 5
2	47A	ALIMENTARE	9 x 5
7	48A	ALIMENTARE	
1	49A	ALIMENTARE	
8	50A	ALIMENTARE	7.5 x 5
9P	51P	PRODUTTORE AGRICOLO	7 x 4/2.50

VIA ROMA: genere non alimentare/produttori agricoli.

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI mt.
5P	52P	PRODUTTORE AGRICOLO	7 x 2.5
6P	53P	PRODUTTORE AGRICOLO	7 x 3
7P	54P	PRODUTTORE AGRICOLO	5 x 3
8	55	NON ALIMENTARE	9 x 3
9	56	NON ALIMENTARE	12 x 3
10	57	NON ALIMENTARE	12 x 3
11	58	NON ALIMENTARE	10 x 3
12	59	NON ALIMENTARE	11 x 3
28	60	NON ALIMENTARE	8.2 x 2.5
29	61	NON ALIMENTARE	8.2 x 2.5
30	62	NON ALIMENTARE	8.1 x 2.5
31	63	NON ALIMENTARE	6 x 2.5
32	64	NON ALIMENTARE	8 x 2.5

P.ZZA LIBERAZIONE: genere alimentare/non alimentare

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI mt.
44	65A	ALIMENTARE	7.5 x 3.5
45	66A	ALIMENTARE	8.5 x 4
46	67A	ALIMENTARE	8 x 3.5
47	68A	ALIMENTARE	8 x 3.5
48	69A	ALIMENTARE	8 x 3.5
49	70A	ALIMENTARE	8 x 3.5
51	71	NON ALIMENTARE	11 x 7
52	72	NON ALIMENTARE	6 x 8
50	73	NON ALIMENTARE	6 x 8

VIA ROMA: genere non alimentare/produttori agricoli.

33	74	NON ALIMENTARE	8 x 2.5
34	75	NON ALIMENTARE	6.6 x 2.5
35	76	NON ALIMENTARE	7.5 x 2
36	77	NON ALIMENTARE	8.9 x 2
37	78	NON ALIMENTARE	12 x 1,80
39	79	NON ALIMENTARE	9,25 x 2
41	80	NON ALIMENTARE	7,10 x 3
42 (ex P.zza Martiri)	81	NON ALIMENTARE	8,25 x 4
43 (ex P.zza Martiri)	82	NON ALIMENTARE	8,25 x 4

2. MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

NOME DEL MERCATO:	MERCATO CHIESA NUOVA
UBICAZIONE:	Via Giovanni XXIII così come individuato dalla Tavola 2
PERIODO:	Tutti i lunedì dell'anno
ORARIO	07.00/14.00

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	3
Non alimentari	5

Produttori agricoli	2
Espositori	2
TOTALE POSTEGGI	12

ELENCO POSTEGGI

VIA GIOVANNI XXIII: genere alimentare, non alimentare, produttori agricoli/espositori.

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO		DIMENSIONI Mt.
1	1A	ALIMENTARE	8 x 3
2	2A	ALIMENTARE	8 x 3
3	3E	ESPOSITORE	4 x 3
3	4E	ESPOSITORE	4 x 3
4	5A	ALIMENTARE	8 x 3
5	6A	ALIMENTARE	8 x 3
6	7	NON ALIMENTARE	8 x 3
7	8	NON ALIMENTARE	8 x 3
8	9	NON ALIMENTARE	8 x 3
9	10	NON ALIMENTARE	8 x 3
10	11P	PRODUTTORE AGRICOLO	8 x 3
11	12P	PRODUTTORE AGRICOLO	8 x 3

3. MERCATO ULTRAMENSILE FIERA FREDDA

NOME DEL MERCATO:	MERCATO FIERA FREDDA
UBICAZIONE:	Centro abitato comunale così come individuato dalla Tavola 3
PERIODO:	ogni anno in data 5 dicembre
ORARIO	07.00/19.00
TOTALE POSTEGGI	377

ELENCO POSTEGGI

VIA GARIBALDI: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 41

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
1	1/G	8 x 3
2	2/G	8 x 3
3	3/G	8 x 3
4	4/G	8 x 3

5	5/G	8 x 3
6	6/G	7 x 2,5
7	7/G	8 x 2
8	8/G	8 x 2
10	9/G	7 x 2
11	10/G	8 x 2
12	11/G	8 x 2
13	12/G	8 x 2,5
14	13/G	8 x 2,5
15	14/G	7 x 2,5
16	15/G	10 x 2,5
17	16/G	9 x 2,5
27	17/G	8 x 3
28	18/G	8 x 3
29	19/G	9 x 3
30	20/G	8 x 3
31	21/G	8 x 3
32	22/G	9 x 3
33	23/G	9 x 3
34	24/G	8 x 3
35	25/G	8 x 3
36	26/G	8 x 2,5
37	27/G	9 x 2,5
38	28/G	8 x 2,5
39	29/G	8 x 2
40	30/G	8 x 2
41	31/G	6 x 2
42	32/G	6 x 2
43	33/G	6 x 2
44	34/G	6 x 2
45	35/G	6 x 2
46	36/G	6 x 3
48	37/G	8 x 2,5
49	38/G	8 x 2,5
50	39/G	8 x 2,5
51	40/G	8 x 2,5
52	41/G	4 x 3

VIA BERGIA: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 4

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
1	1/E	10 x 3
2	2/E	10 x 3
3	3/E	9 x 3
4	4/E	9 x 3

VIA DON M. GHIBAUDO: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 8

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
26	1/H	9 x 2,5
25	2/H	10 x 2,5
24	3/H	10 x 2,5
23	4/H	10 x 2,5
22	5/H	9 x 2
21	6/H	7 x 2
20	7/H	8 x 2
19	8/H	10 x 2

VIA ROMA: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 29

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
36M	1/R	8 x 2
35M	2/R	8 x 2
34M	3/R	6,5 x 2,5
33M	4/R	8 x 2,5
32M	5/R	8 x 2,5
31M	6/R	6 x 2,5
30M	7/R	7 x 2,5
29M	8/R	8 x 2,5
28M	9/R	8 x 2,5
12M	10/R	7 x 2,5
11M	11/R	9 x 2,5
10M	12/R	12 x 2,5
9M	13/R	8 x 2,5
8M	14/R	8,5 x 2,5
7M	15/R	9 x 2,5
6M	16/R	8 x 2

5M	17/R	8 x 2
4M	18/R	8 x 2
1	19/R	9,5 x 3
2	20/R	20 x 3
4	21/R	9 x 3
5	22/R	9 x 3
6	23/R	9 x 3
7	24/R	9 x 3
8	25/R	9 x 3
9	26/R	9 x 3
10	27/R	9 x 3
11	28/R	9 x 3
12	29/R	7 x 2,5

PIAZZA LIBERAZIONE: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 7

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
49M	1/L	8 x 3,5
48M	2/L	8 x 3,5
46M	3/L	16 x 3,5
45M	4/L	8,5 x 4
44M	5/L	7,5 x 3,5
52M	6/L	8 x 6
50M	7/L	8 x 6

VIA MARCONI: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 31

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
56M	1/M	9 x 2
57M	2/M	8 x 2
59M	3/M	8 x 2,5
60M	4/M	7,5 x 2,5
61M	5/M	8 x 3
62M	6/M	5,5 x 3
63M	7/M	7,5 x 3
64M	8/M	8 x 3,5
65M	9/M	6,5 x 3,5

66M	10/M	6 x 3,5
67M	11/M	6,5 x 3,5
68M	12/M	7,5 x 3,5
17	13/M	10 x 2
16	14/M	15 x 2
15	15/M	7 x 2
14	16/M	7 x 2
13	17/M	10 x 2
12A	18/M	7 x 2
12	19/M	6,5 x 2
11	20/M	9 x 2
10	21/M	8 x 2
9	22/M	8 x 2
8	23/M	9 x 2
7	24/M	11 x 2
6	25/M	6,5 x 2
5	26/M	10 x 2
4/A	27/M	7 x 2
4	28/M	14 x 2
3	29/M	8 x 3
2	30/M	8 x 3
1	31/M	9 x 3

PIAZZA MARTIRI: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 14

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
43M	1/P	8 x 4
42M	2/P	8 x 4
41M	3/P	8 x 3
1/A	4/P	3 x 1,5
2/A	5/P	3,5 x 2
55M	6/P	8 x 4
53M	7/P	8 x 4
54M	8/P	8 x 4
3/A	9/P	3 x 1,5
5	10/P	8 x 3
4	11/P	8 x 3
3	12/P	8 x 3

2	13/P	8 x 3
1	14/P	8,5 x 3

VIA DOGLIANI: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 8

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
7	1/D	8 x 3
8	2/D	8 x 3
9	3/D	8 x 3
10	4/D	8 x 2
11	5/D	8 x 2
12	6/D	8 x 2
13	7/D	8 x 2
14	8/D	8 x 2

PIAZZA XI FEBBRAIO: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 3

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
17	1/X	9 x 3
18	2/X	9 x 3
6	3/X	9 x 3

VIA OSPEDALE: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 11

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
19	1/O	9 x 3
20	2/O	9 x 3
21	3/O	9 x 3
22	4/O	9 x 2,5
23	5/O	9 x 2,5
24	6/O	9 x 2,5
25	7/O	9 x 3
26	8/O	9 x 3
27	9/O	9 x 3
28	10/O	9 x 3
29	11/O	10 x 3

VIA VITTORIO VENETO: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 49

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
47	1/V	8 x 2
46	2/V	8 x 2,5
45	3/V	8 x 2,5
44	4/V	8 x 2,5
43	5/V	8 x 2,5
42	6/V	8 x 3
41	7/V	9 x 4
40	8/V	9 x 4
39	9/V	9 x 4
38	10/V	9 x 4
37	11/V	9 x 4
36	12/V	9 x 4
35	13/V	9 x 4
34	14/V	9 x 4
33	15/V	9 x 4
32	16/V	9 x 4
31	17/V	9 x 4
30	18/V	9 x 4
30/A	19/V	9 x 4
74	20/V	9 x 3
75	21/V	9 x 3
76	22/V	8 x 3
77	23/V	8 x 3
73/A	24/V	7 x 3
73	25/V	7 x 3
72	26/V	7 x 3
71	27/V	7 x 3
70	28/V	7 x 3
69	29/V	7 x 3
68	30/V	7 x 3
67	31/V	7 x 3
66	32/V	7 x 3
65	33/V	7 x 3
64	34/V	7 x 3
63	35/V	7 x 3

62	36/V	7 x 3
61	37/V	7 x 3
60	38/V	7 x 3
59	39/V	7 x 3
58	40/V	7 x 3
57	41/V	7 x 3
56	42/V	9 x 3
55	43/V	8 x 3
54	44/V	8 x 3
53	45/V	8 x 2,5
52	46/V	8 x 2,5
51	47/V	8 x 2,5
50	48/V	8 x 2,5
49	49/V	6 x 2

VIA BOVES: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 16

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
18	1/S	9 x 3
1	2/S	8 x 3
2	3/S	9 x 3
3	4/S	9 x 3
4	5/S	9 x 3
5	6/S	9 x 3
6	7/S	9 x 3
7	8/S	9 x 3
8	9/S	9 x 3
9	10/S	9 x 3
10	11/S	9 x 3
11	12/S	9 x 3
12	13/S	9 x 3
13	14/S	9 x 3
14	15/S	9 x 3
15	16/S	9 x 3

LARGO ARGENTERA: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 35

N° POSTEGGIO	NUOVA NUMERAZIONE	DIMENSIONI Mt.
--------------	-------------------	----------------

ATTUALE	POSTEGGIO	
9	1/A	8 x 4
10	2/A	8 x 4
11	3/A	8 x 4
12	4/A	8 x 4
35	5/A	6 x 3
28	6/A	12 x 3
27	7/A	7 x 3
26	8/A	8 x 3
25	9/A	8 x 3
24	10/A	8 x 3
23	11/A	8 x 3
22	12/A	8 x 3
22B	13/A	8 x 3
61	14/A	8 x 3
60	15/A	9 x 3
59	16/A	9 x 3
53	17/A	7 x 3
52	18/A	7 x 3
50	19/A	8 x 3,5
2	20/A	9 x 3
3	21/A	9 x 3
4	22/A	9 x 3
5	23/A	9 x 3
6	24/A	9 x 3
7	25/A	9 x 3
8	26/A	7 x 3
20	27/A	6 x 3
21	28/A	9 x 3
17	29/A	8 x 3
18	30/A	8 x 3
19	31/A	8 x 3
13	32/A	8 x 3
14	33/A	8 x 3
15	34/A	8 x 3
16	35/A	8 x 3

VIA LOVERA: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli – totale posteggi 60

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
49	1/L	7 x 3
48	2/L	8 x 3
47	3/L	8 x 3
46	4/L	8 x 3
45	5/L	8 x 3
44	6/L	8 x 3
43	7/L	8 x 3
42	8/L	8 x 3
41	9/L	8 x 3
40	10/L	8 x 3
39	11/L	8 x 3
38	12/L	8 x 3
37	13/L	8 x 3
36	14/L	8 x 3
35	15/L	8 x 3
34	16/L	8 x 3
33	17/L	8 x 3
32	18/L	8 x 3
31	19/L	8 x 3
30	20/L	8 x 3
29	21/L	8 x 3
28	22/L	8 x 3
27	23/L	8 x 3
26	24/L	8 x 3
25	25/L	8 x 3
24	26/L	8 x 3
23	27/L	8 x 3
22	28/L	8 x 3
21	29/L	8 x 3
20	30/L	8 x 3
19	31/L	8 x 3
18	32/L	8 x 3
17	33/L	8 x 3
16	34/L	8 x 3
15	35/L	8 x 3

14	36/L	8 x 3
13	37/L	8 x 3
12	38/L	8 x 3
11	39/L	8 x 3
10	40/L	8 x 3
9	41/L	8 x 3
8	42/L	10 x 3
7	43/L	9 x 4
6	44/L	9 x 4
1	45/L	8 x 3
1/A	46/L	3 x 2
2/A	47/L	3 x 2
3/A	48/L	3 x 2
2	49/L	9 x 3
3	50/L	7 x 3
4	51/L	8 x 3
5	52/L	8 x 3
60	53/L	8 x 3
55	54/L	10 x 3
56	55/L	8 x 3
57	56/L	8 x 3
62	57/L	9 x 3
63	58/L	7 x 3
64	59/L	7 x 3
65	60/L	7 x 3

C.SO BARALE: generi alimentari/non alimentari/espositori – totale posteggi 61

N° POSTEGGIO ATTUALE	NUOVA NUMERAZIONE POSTEGGIO	DIMENSIONI mt.
10	1/B	9 x 5
11	2/B	20 x 5
12	3/B	10 x 5
12/A	4/B	10 x 5
13	5/B	20 x 5
14	6/B	20 x 5
15	7/B	20 x 5
16	8/B	20 x 5
17	9/B	10 x 5

17/A	10/B	10 x 5
18	11/B	10 x 5
18/A	12/B	10 x 5
19	13/B	20 x 5
20	14/B	5 x 5
20/A	15/B	5 x 5
20/B	16/B	10 x 5
21	17/B	10 x 4
21/A	18/B	10 x 4
22	19/B	20 x 4
23	20/B	10 x 4
24	21/B	10 x 4
25	22/B	10 x 4
25/A	23/B	10 x 4
26	24/B	20 x 4
27	25/B	10 x 4
27/A	26/B	10 x 4
28	27/B	20 x 4
29	28/B	20 x 4
30	29/B	20 x 4
31	30/B	20 x 3
32	31/B	20 x 3
33	32/B	10 x 3
34	33/B	10 x 3
35	34/B	10 x 3
36	35/B	20 x 3
37	36/B	10 x 3
37/A	37/B	5 x 3
37/B	38/B	7 x 3
38	39/B	5 x 3
38/A	40/B	15 x 3
39	41/B	20 x 3
40	42/B	15 x 3
41	43/B	10 x 3
42	44/B	10 x 3
43	45/B	6 x 3
44	46/B	10 x 3

45	47/B	10 x 3
46	48/B	8 x 3
46/A	49/B	9 x 3
47	50/B	10 x 3
47/A	51/B	9 x 3
53	52/B	9 x 4
9	53/B	20 x 5
8	54/B	20 x 5
7	55/B	8 x 6
6	56/B	8 x 6
5	57/B	8 x 6
4	58/B	8 x 6
3	59/B	8 x 6
2	60/B	8 x 6
1	61/B	8 x 6

PARTE V
REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PRESSO MERCATI,
GRUPPI DI POSTEGGIO E POSTEGGI ISOLATI
(Autorizzazione di tipo A)

Articolo 19 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso posteggi individuati su aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese, nonché su gruppi di posteggi o sui posteggi singoli, è subordinata al possesso dell'autorizzazione di tipologia A) - ex art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98 - riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività.
2. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al rilascio della concessione del posteggio e non può essere ceduta se non con l'azienda.
4. La durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati, gruppi di posteggio e posteggi singoli è stabilita nel bando comunale (cfr. PARTE IX).
5. In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati, gruppi di posteggio e posteggi singoli, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
6. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune e nel rispetto delle modalità e criteri dagli stessi stabiliti.
7. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, la vendita in forma

- itinerante, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.
8. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore – da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società - può essere titolare o possessore:
 - a) fino ad un massimo di quattro autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
 - b) fino ad un massimo di sei autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
 9. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.
 10. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 28, comma 15, del d.lgs. 114/98, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
 11. Ciascun posteggio assegnato deve essere utilizzato esclusivamente per attività di vendita e non può essere utilizzato quale stallo di sosta per il proprio veicolo pena il mancato conteggio della presenza e l'assegnazione in spunta del posteggio non adibito ad attività di vendita.

Articolo 20 - Procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, posteggi singoli o gruppi di posteggi, sono inoltrate al Comune secondo le modalità e sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale.
2. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi in relazione alle concessioni in scadenza e ai posteggi liberi in quanto non assegnati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09/11/2015, n. 9/R e delle linee applicative dell'Intesa contenute nel Documento Unitario del 03.08.2016 e delle successive disposizioni regionali di recepimento.
3. Il bando comunale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio on line del Comune e deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili – in scadenza o non assegnati; nel caso di posteggi in scadenza deve indicare altresì il codice fiscale del titolare della concessione scaduta al momento del bando;
 - l'esatta collocazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza qualora individuato;
 - i termini di pubblicazione, di presentazione delle istanze e di chiusura del procedimento. A tale ultimo riguardo il bando dovrà indicare i termini di svolgimento dell'istruttoria (graduatoria provvisoria, ricevimento ed esame istanze presentate in soccorso istruttorio), di pubblicazione della graduatoria finale e di rilascio delle concessioni ai soggetti aggiudicatari;
 - l'indicazione dei criteri di priorità in caso di pluralità di domande concorrenti ed i relativi punteggi;
 - l'indicazione delle cause di esclusione ed ogni altra indicazione utile al corretto svolgimento della

procedura.

4. Dell'indizione del bando è data comunicazione agli operatori presso i mercati e le altre aree interessate.
5. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
6. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale può essere chiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'art. 19, comma 8, del presente regolamento.

Articolo 21 - Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, presso un posteggio assegnato in concessione comporta di diritto a chi subentra il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di relativo posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi deve essere documentato da copia dell'atto scritto di trasferimento (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio).
3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio non possono essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo di azienda cui si riferiscono.
4. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio il cedente deve aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione non esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio dell'attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese.
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio dell'attività è provato mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richieste è quattro.
7. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o da verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
8. Il subentrante per causa di morte che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, può continuare provvisoriamente l'attività del dante-causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
9. Il subingresso deve essere comunicato con SCIA da inoltrarsi prima dell'inizio dell'attività. Il titolo originario (autorizzazione e concessione) deve essere restituito al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione e della concessione di posteggio da parte del Comune, l'operatore subentrante esercita l'attività con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al cedente.
10. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
11. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento in capo al subentrante dei titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda di trasferimento, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.
12. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non

si trasferiscono al cessionario. Al cessionario sono riconosciute le giustificazioni di assenza ammesse in proporzione al periodo di titolarità del posteggio nell'ambito dell'anno solare.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 22 - Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. In caso di cessazione della gestione dell'azienda o del ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche presso un posteggio assegnato in concessione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, sono reintestate al proprietario a seguito di SCIA da presentarsi al Comune entro quattro mesi successivi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Alla scia di reintestazione deve essere allegata autocertificazione da parte del proprietario attestante la sussistenza del titolo alla reintestazione dell'azienda o ramo di azienda e il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio rilasciate in capo al conduttore dell'azienda devono essere restituite al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione e della concessione di posteggio da parte del Comune, l'attività è esercitata dal proprietario reintestataro con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al precedente titolare conduttore.

Articolo 23 - Cambio di residenza o di sede legale

1. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza o sede legale del titolare dell'autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione al Comune entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione. Il Comune provvede alle necessarie annotazioni da riportarsi sull'autorizzazione e sulla concessione di posteggio.

Articolo 24 - Aggiunta o modifica di settore merceologico

1. Le aggiunte e/o modifiche di settore merceologico nelle autorizzazioni di tipo A sono soggette ad autorizzazione da richiedersi al Comune.
2. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, sia stato subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore merceologico o di particolari prodotti nell'ambito di uno stesso settore, in relazione alle scelte organizzative del mercato in sede di istituzione/restituzione dello stesso.
3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta/modifica di settore merceologico nell'autorizzazione di tipo A si conclude entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso il suddetto termine, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
4. Nel caso di aggiunta di settore merceologico alimentare deve essere attestato il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa di settore.

Articolo 25 - Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio

1. Le autorizzazioni di tipo A e le concessioni di posteggio sono rilasciate previa registrazione in appositi registri tenuti dal Comune, anche in forma elettronica, in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni/concessioni e più precisamente:
 - a) numero e data della concessione/autorizzazione rilasciata;
 - b) generalità del titolare, codice fiscale, partita iva;

- c) indirizzo di residenza;
 - d) tipo di autorizzazione;
 - e) settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - f) numero del posteggio assegnato all'operatore.
2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio rilasciate all'interno dei relativi fascicoli nominativi agli atti d'ufficio.

Articolo 26 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, riorganizzazione dei mercati

1. Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
 - a) ristrutturazione del mercato;
 - b) spostamento temporaneo del mercato;
 - c) trasferimento del mercato;
 - d) riorganizzazione del mercato.
2. La riassegnazione deve tenere conto delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria o da altra idonea documentazione.
3. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglione, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
4. A parità di data prevale la maggior frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
5. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
6. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, nonché garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
7. La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria, salvo accettazione scritta della riduzione di superficie da parte dell'operatore interessato.

PARTE VI
REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN
FORMA ITINERANTE
(Autorizzazione di tipo B)

Articolo 27 - Autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante: procedimento per il rilascio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di tipo B di cui all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 114/98, è rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente a seguito di istanza da presentarsi da parte del soggetto richiedente, persona fisica o legale rappresentante della società.
2. Le domande in bollo devono contenere le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici e codice fiscale del soggetto richiedente;
 - autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa di settore;
 - settore o settori merceologici;
 - dichiarazioni in merito all'eventuale possesso di altre autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche,
 - domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio nel rispetto dei disposti di cui alla l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. e al relativo regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento.
5. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:
 - l'esercizio del commercio in forma itinerante,
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere o mercati ultramensili,
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito delle zone a sosta prolungata,
 - la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 114/98.

Articolo 28 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto a chi subentra il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi deve essere documentato da copia dell'atto scritto di trasferimento (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio).
3. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo di azienda cui si riferisce.
4. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio il cedente deve aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione non esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio dell'attività è provato mediante

l'iscrizione al registro delle imprese.

6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio dell'attività è provato mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.
7. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
8. Il subentrante per causa di morte che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, può continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
9. Il subingresso deve essere comunicato con SCIA da inoltrarsi prima dell'inizio dell'attività. Il titolo originario deve essere restituito al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore subentrante esercita l'attività con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al cedente.
10. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento in capo al subentrante dei titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda di trasferimento, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al ramo di azienda cui le autorizzazioni riferiscono. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 29 - Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. In caso di cessazione della gestione dell'azienda o del ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l'autorizzazione è reintestata al proprietario a seguito di SCIA da presentarsi al Comune entro quattro mesi successivi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Alla scia di reintestazione deve essere allegata autocertificazione da parte del proprietario attestante la sussistenza del titolo alla reintestazione dell'azienda o ramo di azienda e il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione rilasciata in capo al conduttore dell'azienda deve essere restituita al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'attività è esercitata dal proprietario reintestataro con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al precedente titolare conduttore.

Articolo 30 - Cambio di residenza o sede legale

1. In caso di cambiamento di residenza o sede legale del titolare dell'autorizzazione di tipo B, questi ne dà comunicazione al Comune entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione. Il Comune provvede alle necessarie annotazioni da riportarsi sull'autorizzazione.
2. Nel caso in cui, a seguito di trasferimento della residenza o sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione ritenga di richiedere il rilascio del titolo autorizzativo al nuovo Comune di residenza o sede legale, dovrà essere data comunicazione al Comune di Borgo San Dalmazzo che provvederà al ritiro del titolo autorizzativo originario e a darne comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale per gli adempimenti di competenza.

Articolo 31 - Aggiunta e modifica di settore merceologico

1. Le aggiunte e/o modifiche di settore merceologico nelle autorizzazioni di tipo B sono soggette a semplice comunicazione preventiva da presentarsi al Comune. Nel caso di aggiunta di settore merceologico alimentare deve essere attestato il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa di settore.

Articolo 32 - Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio

1. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate previa registrazione in apposito registro tenuto dal Comune, anche in formato elettronico, in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) numero e data dell'autorizzazione rilasciata;
 - b) generalità del titolare, codice fiscale, partita iva;
 - c) indirizzo di residenza;
 - d) tipo di autorizzazione;
 - e) settore merceologico oggetto dell'autorizzazione.
2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate all'interno dei relativi fascicoli nominativi agli atti d'ufficio.

PARTE VII
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 33 - Autorizzazione

1. Le autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o su area di cui il Comune abbia la piena disponibilità, possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della l.r. 28/99 ss.mm.ii.:
 - a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) in occasione di fiere, feste, mercati.
2. Le autorizzazioni temporanee di cui al presente articolo:
 - a) possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 e dalle altre disposizioni normative in materia;
 - b) hanno carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale;
 - c) hanno validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione principale di riferimento e limitatamente alle aree individuate nel titolo autorizzatorio rilasciato;
 - d) sono rilasciate nella finalità della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.
3. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione di riferimento.

Articolo 34 - Registro per le autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate previa registrazione in apposito registro tenuto dal Comune, anche in formato elettronico, in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a. numero e data dell'autorizzazione rilasciata;
 - b. generalità del titolare, codice fiscale, partita IVA;
 - c. indirizzo di residenza;
 - d. tipo di autorizzazione e giorni di validità della stessa;
 - e. settore merceologico oggetto dell'autorizzazione e luogo di svolgimento dell'attività;
 - f. eventuali indicazioni relative alla manifestazione/mercatino di riferimento.
2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate all'interno del relativo fascicolo agli atti d'ufficio.

Articolo 35 - Esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale c.d. "Hobbista"

1. I venditori occasionali, cosiddetti hobbisti, sono tutti quei soggetti che vendono, in via del tutto occasionale (per non più di diciotto volte all'anno in Regione Piemonte), beni di modico valore nei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia, che si svolgono sul territorio regionale.
2. Il venditore occasionale può vendere beni di sua proprietà o collezionati o realizzati mediante la propria abilità ed aventi un prezzo di vendita non superiore a centocinquanta euro ciascuno, mentre non può vendere generi alimentari.
3. Per poter vendere nei mercatini è necessario essere in possesso di uno specifico tesserino, da richiedere al comune di residenza (per i cittadini piemontesi) o nel caso di cittadini che provengono da fuori regione al

primo comune dove si svolge il primo mercatino a cui il venditore intende partecipare.

4. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di occupazione suolo pubblico.

Articolo 36 - Esercizio dell'attività di commercio di “opere del proprio ingegno”

1. Per “Operatore del Proprio Ingegno” si intende l’ideatore ed esecutore di opere dell’ingegno a carattere creativo prodotte non professionalmente, non in serie, senza il carattere della continuità e in modo occasionale (pitture, piccole sculture in materiale diverso, ricamo, etc.). L’Operatore del proprio ingegno è inoltre colui che espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione ed esegue in prima persona tutte le fasi della lavorazione, dall’ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 114/98 ss.mm.ii., la vendita o l’esposizione delle proprie opere d’arte, nonché di quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico non rientra nella disciplina relativa al settore del commercio.
3. L’esercizio di tale attività di vendita sulle aree pubbliche ovvero in occasione di mercatini/manifestazioni, laddove sia ammessa la presenza di Operatori del proprio ingegno, è subordinata alla preventiva presentazione al Comune da parte degli interessati di una dichiarazione da rendersi nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui è dichiarato “l’esercizio dell’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell’art.4 comma2, lettera h), del d.lgs. 114/98 ss.mm.ii.”.
4. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di occupazione di suolo pubblico.

PARTE VIII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 37 - Mercati settimanali

1. I mercati settimanali hanno luogo il lunedì e il giovedì;
2. l'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7.30 e le ore 8.00 ed il termine è fissato alle ore 13.30.
3. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 6.00.
4. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 14.
5. I posti non occupati entro le ore 7.30 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera.
6. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 12.30, pena il non conteggio della presenza, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie.
7. Il giorno del mercato del giovedì subisce variazione se coincide con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 25 dicembre. La medesima variazione è applicata nel caso in cui la Fiera di San Giorgio coincida con la data del 25 aprile. In tali casi il mercato e la Fiera di San Giorgio sono posticipati al primo venerdì successivo, salvo differenti indirizzi che potranno essere disposti dalla Giunta Comunale.
8. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere collocati come indicato nelle tav. 1-2-3. Lo spazio occupato non può superare quello indicato nell'atto di concessione del posteggio.
9. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato, quando previsto, purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio esterne alle aree mercatali.
10. Nel giorno e nell'orario di mercato – esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico di cui al comma 3 e di successiva liberazione del posteggio di cui al comma 4 – è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza. Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.
11. Nel caso in cui si verifica una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali.
12. Eventuali deroghe agli orari sopra indicati potranno essere stabilite con provvedimento del Sindaco d'intesa con le organizzazioni di categoria.

Articolo 38 - Aperture straordinarie.

1. Con ordinanza del Sindaco, d'intesa con le organizzazioni di categoria, possono essere autorizzate aperture straordinarie del mercato, qualora la richiesta sia formulata, almeno 30 giorni prima della data straordinaria individuata, da parte di almeno il 75% degli operatori titolari di posteggio nella giornata scelta.

Articolo 39 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione e nel rispetto degli orari di svolgimento delle attività stabiliti nella relativa ordinanza sindacale ai sensi del precedente articolo 37.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 40 - Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali

1. In ogni area di svolgimento dei mercati e fiere è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e del pubblico. Sono ammessi i veicoli per il trasporto dei disabili che per dimensioni e manovrabilità non siano di pericolo e intralcio alla circolazione pedonale.
2. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato di veicoli che trasportano le merci e le attrezzature a condizione che l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi salvo nel caso di rifornimento effettuato a mano a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di pericolo ed intralcio alle altre attività e al pubblico.

Articolo 41 - Organi di sorveglianza e preposti dalla vigilanza

1. Preposti alla sorveglianza delle aree mercatali sono il Responsabile dei Mercati ed il personale comunale del Servizio competente che fa capo al Responsabile stesso, nonché gli Organi incaricati della Vigilanza nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.
2. Organi di vigilanza sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

PARTE IX
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 42 - Concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio su area pubblica è rilasciata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla normativa in vigore, tenuto conto delle esigenze organizzative del Comune e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione di posteggio comporta il contestuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di tipo A - ex art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 43 - Posteggi riservati agli agricoltori. Concessione.

1. La concessione di posteggio su area pubblica è rilasciata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla normativa in vigore, tenuto conto delle esigenze organizzative del Comune e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 44- Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 45 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (c.d. "spunta").

1. I concessionari di posteggio che non lo occupino entro l'orario stabilito dal precedente articolo 37, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati che non vengono occupati entro l'orario stabilito dal precedente articolo 37, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di tipo A o B, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. È condizione vincolante per l'assegnazione in spunta di posteggio la regolarità della posizione dell'operatore interessato in ordine ai pagamenti dovuti per occupazione di posteggi nell'ambito delle aree mercatali cittadine, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dall'operatore interessato.

6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta. Detta graduatoria è sempre consultabile presso il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato e al momento dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
7. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale o di altro Servizio incaricato, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.
13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.
14. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio ovvero abbandoni l'area mercatale prima dell'orario stabilito dal precedente articolo 37.
16. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
17. Per il settore degli imprenditori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze. Ai fini delle assegnazioni giornaliere il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
18. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di occupazione del posteggio relativo all'area assegnata, con le modalità e le tariffe vigenti. Il mancato pagamento preventivo non autorizza l'occupazione.
19. È condizione vincolante per l'assegnazione in spunta di posteggio la regolarità della posizione dell'operatore interessato in ordine ai pagamenti dovuti per occupazione di posteggi nell'ambito delle aree mercatali cittadine, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dall'operatore interessato e verificata dagli uffici competenti.
20. Le assegnazioni dei posteggi relativi alle fiere periodiche di cui all'art. 14 avverranno nel rispetto dei criteri riportati nei precedenti commi e saranno effettuate in base ad una graduatoria unica aggiornata annualmente.
21. Le presenze continuano a computarsi da quando sono documentabili, senza soluzione di continuità e si

azzerano quando l'operatore acquisisca un posto fisso sul mercato.

Articolo 46 - Canone, tasse e oneri di occupazione del posteggio

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico o del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della tassa smaltimento rifiuti solidi, secondo le vigenti tariffe e le modalità previste dal Comune.
2. In caso di rinuncia al posteggio o decadenza o revoca della concessione, gli oneri di occupazione di cui al precedente comma 1 sono dovuti sino al giorno in cui il posteggio – oggetto di rinuncia, decadenza o revoca – non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Articolo 47 - Trasferimento di posteggio nell'ambito dello stesso mercato (“Miglioria”).

1. Per “miglioria” si intende la possibilità per il soggetto concessionario di posteggio - che intenda migliorare la propria posizione - di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
2. Il Comune, preliminarmente all'adozione del bando pubblico previsto per il rilascio delle concessioni delle relative autorizzazioni di tipologia A riferite ai singoli posteggi disponibili presso le aree di mercato, esamina e dà corso alle eventuali richieste di miglioria delle attività condotte in posti banco già assegnati presso lo stesso mercato pervenute nell'arco temporale compreso fra l'adozione del provvedimento di restituzione del mercato stesso e l'adozione del primo bando pubblico ovvero, successivamente, tra l'adozione del bando precedente ed il bando successivo.
3. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi. Le domande di miglioria saranno in ogni caso valutate compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. Le istanze di miglioria sono valutate nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica che può essere indetta dal Comune d'ufficio qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, un posteggio nell'ambito del mercato, ovvero a seguito di domanda di trasferimento presentata da uno o più concessionari.
5. Il bando pubblico per la partecipazione alla procedura di miglioria è riservato agli titolari di concessione di posteggio nell'ambito del medesimo mercato ed è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale nonché presso la bacheca informativa presente presso l'area mercatale d'interesse. Dell'indizione del bando è data comunicazione agli operatori presso i mercati e le altre aree interessate. Il bando indica i posteggi disponibili presso l'area mercatale e disciplina il termine di presentazione delle istanze, istruttoria, pubblicazione e notifica agli interessati.
6. Le domande di miglioria pervenute nei termini saranno esaminate per la formulazione della graduatoria, in ordine prioritario, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato di che trattasi, tenendo conto dei subingressi e sino a risalire al titolare originario della concessione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio nell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese;
 - c) a parità delle precedenti condizioni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di invio della stessa;
 - d) in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
7. Gli operatori ammessi alla procedura di miglioria saranno invitati alla scelta del posteggio nell'ordine di graduatoria stabilito.

8. In deroga alle precedenti disposizioni, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. Ai fini dell'applicazione della presente norma la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.
9. È condizione vincolante per la presentazione della domanda di miglioria la regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti dovuti, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente e verificata dagli uffici competenti.
10. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Articolo 48 - Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento

1. L'ampliamento della superficie dei posteggi assegnati può essere concessa solo qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. È condizione vincolante per la presentazione della domanda di ampliamento del posteggio assegnato la regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti dovuti, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente.
3. Sono considerati ampliamenti di lieve entità quelli che comportano un aumento di superficie sino al 30% della superficie originaria. Gli ampliamenti di lieve entità non comportano reistituzione del mercato e la modifica dell'organizzazione dei posteggi nell'area mercatale è oggetto di delibera di Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 17, comma 5.
4. Nella "gestione congiunta del posteggio" uno stesso operatore titolare (o comunque legittimato all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni e relative autorizzazioni di posteggi presso l'area mercatale è ammesso ad utilizzare detti posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al rilascio di titoli autorizzativi aggiuntivi. L'esercizio della gestione congiunta è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.
5. L'accorpamento di posteggi è ammesso unicamente laddove lo stesso risulti funzionale all'organizzazione dell'attività in relazione alla disponibilità di spazio e non pregiudichi il processo di concorrenza all'interno del mercato stesso. In caso di accorpamento di due o più posteggi, oggetto di concessioni separate, viene rilasciata un'unica concessione che assorbe quelle relative ai singoli posteggi accorpati.
6. In ogni caso la dimensione massima di ciascun posteggio di vendita, conseguente all'ampliamento o all'accorpamento, non può superare i 50 mq., tenuto in ogni caso conto delle caratteristiche e dell'organizzazione delle singole aree mercatali.
7. Le modifiche dei posteggi a seguito di accorpamento non comportano reistituzione del mercato e sono oggetto di delibera di Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 17, comma 5.

Articolo 49 – Scambio consensuale di posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere

- lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
 3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
 4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti degli importi dovuti, nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente e verificata dagli uffici competenti.
 5. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
 6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per ciascun concessionario in riferimento al posteggio in origine assegnato.

Articolo 50 - Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato appositi registri a carattere pubblico, anche in formato elettronico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
3. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 51 - Modalità di registrazione delle presenze ed assenze

1. Gli agenti preposti alla vigilanza o altro personale incaricato provvedono giornalmente a rilevare le presenze e le assenze degli operatori dei mercati;
2. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un socio, un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
3. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato.
4. Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
5. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato, per il quale

sono da ritenere giustificate le assenze dei concessionari dei posteggi nei mercati cittadini fino a cessata emergenza;

6. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di aperture straordinarie del mercato autorizzate, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno (corrispondenti a n. 5 assenze dal mercato nell'arco dell'anno solare nel caso di posteggio assegnato per un singolo giorno alla settimana).

Articolo 52 - Decadenza della concessione di posteggio per assenza

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b), del d.lgs 114/98 ss.mm.ii., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi - corrispondenti a 17 (diciassette) giornate nell'ambito del medesimo giorno della settimana come chiarito nei criteri regionali - decadono dalla concessione del posteggio.
2. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
3. Superato il numero massimo di assenze consentite di cui al comma 1 la concessione di posteggio decade con conseguente revoca della relativa autorizzazione di tipo A, previa contestazione di avvio di procedimento ai sensi della l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. e del relativo regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
4. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi, nell'arco di un biennio;
 - b) gravidanza, per il periodo di astensione obbligatoria previsto dalle vigenti normative di settore fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) maternità, fino al compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone - incaricati della gestione dell'attività di vendita in quel posteggio e in quel mercato - eserciti la potestà parentale, fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - d) ferie, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a giorni trenta nell'arco di ciascun anno solare (corrispondenti a n. 5 assenze dal mercato nell'arco dell'anno solare nel caso di posteggio assegnato per un singolo giorno alla settimana): non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente;
 - e) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative (quali, ad esempio, obblighi elettorali);
 - f) gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati. La sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività deve essere motivata e documentata. L'assenza può essere giustificata per un periodo massimo di un anno.
5. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate per iscritto all'ufficio comunale competente, allegando idonea documentazione e/o certificazione, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento comportante le assenze, salvo che per le assenze per ferie che devono essere comunicate preventivamente.
6. L'ufficio comunale competente a ricevere la documentazione di cui ai precedenti punti è individuato nel competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato ovvero nell'ufficio

commercio su aree pubbliche del Servizio commercio che sono tenuti a darsi reciproca informazione per quanto di rispettiva competenza.

7. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
8. L'eventuale comunicazione di assenza per le cause di cui al comma 4 esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base della graduatoria di spunta.
9. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato, attestati dal Responsabile dei Mercati.
11. Del provvedimento di decadenza e di revoca è data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, al competente Servizio Sanitario dell'A.S.L. "CN".

Articolo 53 - Sospensione e revoca della concessione di posteggio

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da qualsiasi diversa azione civile e/o penale e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, danno luogo ad un'azione disciplinare ed amministrativa graduata secondo la gravità dell'infrazione stessa e dell'eventuale recidiva. La recidiva si verifica nel caso di commissione della stessa infrazione per due volte nell'arco del medesimo anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Per infrazioni di lieve entità alle norme del presente Regolamento è disposta diffida scritta da parte del Responsabile del Servizio competente alla gestione dei Mercati.
3. La sospensione della concessione di posteggio e della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività è disposta per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e previa diffida, nei seguenti casi:
 - a) morosità nel pagamento del canone di concessione e/o degli ulteriori importi da corrispondersi per l'occupazione del posteggio assegnato relativa ad anno/anni precedenti per i quali non sia stato concordato un adeguato piano di rientro;
 - b) mancato rispetto di più di 2 (due) rate del piano di rientro nel pagamento del canone di concessione e/o degli ulteriori importi da corrispondersi per l'occupazione del posteggio assegnato relativa ad anno/anni precedenti concordato con i competenti uffici;
 - c) mancato pagamento alle scadenze previste degli importi dovuti quale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ovvero del canone di concessione per l'occupazione del posteggio assegnato per l'anno di competenza, previo sollecito;
 - d) in caso di concessione di piano di rientro per la corresponsione della T.O.S.A.P. o del canone di concessione dovuti per l'occupazione del posteggio assegnato per l'anno di competenza: mancato rispetto di più di 3 (tre) rate concordate;
 - e) turbamento dell'ordine del mercato, mancato rispetto delle condizioni inerenti la pulizia del posteggio e degli spazi assegnati;
 - f) danneggiamento della struttura mercatale e/o degli elementi di arredo;
 - g) abusiva occupazione di aree e/o spazi non assegnati in concessione.
4. La sospensione della concessione di posteggio e della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività è disposta, per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, altresì in caso di recidiva nei fatti che hanno dato luogo a precedente diffida da parte del Responsabile dei Mercati per infrazioni di lieve

entità.

5. La concessione del posteggio può essere revocata nel caso di sospensione della stessa per più di due volte nell'arco di 12 mesi, anche se determinata da infrazioni diverse. La revoca della concessione del posteggio comporta l'automatica revoca della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività.

Articolo 54 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare e non è soggetta a rinnovo automatico.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 55 -Assenza del titolare

1. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori, dipendenti o altro personale in regola con le vigenti normative a condizione che, durante l'esercizio dell'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
2. Fuori dei casi indicati nel comma precedente è altresì consentito al titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di delega scritta comprovante il titolo alla sostituzione. Ai fini della presente disposizione si intende per titolo temporaneo un periodo di tempo comunque non superiore a 15 giorni di calendario non reiterabile per più di due volte nello stesso anno.
3. In ogni caso i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Comune (Comando Polizia Municipale o altro Servizio incaricato).

PARTE X
MODALITA' DI VENDITA

Articolo 56 - Obblighi dei venditori

1. I venditori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività: non possono occupare pertanto una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione di posteggio rilasciata, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, attrezzatura o veicolo, spazi non dati in concessione, o spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intera area mercatale e alla sua agevole frequentazione. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante gli orari di vendita, salvo che per periodi limitati nel corso della giornata.
3. I veicoli per il trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori del settore potranno sostare sulle aree di mercato purché l'organizzazione dell'area mercatale lo consenta e lo spazio globale occupato dall'operatore rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Il veicolo potrà essere eventualmente sistemato a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati a condizione che non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso al termine delle operazioni di scarico e carico delle merci ed attrezzature ed essere ricoverato in altro luogo di sosta.
4. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i venditori devono provvedere ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti: i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati.
5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
7. È vietato:
 - a) richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;
 - b) accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
 - c) posare al suolo condotte elettriche di qualsiasi tipo che attraversino le vie di passaggio comune;
 - d) l'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni. In deroga, gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette, cd e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Non dovrà comunque essere arrecato disturbo alle attività limitrofe; nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso di cuffie;
 - e) effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore salva specifica autorizzazione del Comune. È considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare

- l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto;
- f) tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio;
 - g) accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati, nonché generatori di corrente;
 - h) collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le preventive autorizzazioni;
 - i) piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
 - j) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o tale da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - k) detenere cani o altri animali liberi nell'area mercatale, salvo diversa disposizione da concordare con il competente Servizio dell'A.S.L.;
 - l) vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
 - m) esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e/o religiosa;
 - n) detenere materie e/o merci che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - o) utilizzare fornelli e/o stufe a gas;
 - p) recare in ogni caso molestia in qualsivoglia modo, recare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare il regolare svolgimento delle altrui attività.
8. In caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura di cibo o per diversi scopi, dovrà essere necessariamente tenuta idonea certificazione di conformità delle apparecchiature da mostrare agli organi di vigilanza e sorveglianza in caso di controllo.
9. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
10. Al fine di garantire la corretta informazione al consumatore, in caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, è d'obbligo esporre apposito cartello ben visibile.
11. I venditori hanno l'obbligo di esporre idoneo cartello visibile al pubblico sul quale dovrà essere riportato il numero del posteggio occupato ed il nome del titolare.
12. Le strutture di vendita non possono essere smontate prima del termine previsto per le operazioni di vendita stabilite per ogni mercato, salvo casi eccezionali e per particolari esigenze documentate.
13. I venditori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
14. Rimangono a carico dei singoli operatori, in quanto datori di lavoro, gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008.
15. I venditori devono rispettare tutte le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto-negozi (**Allegato A** al presente regolamento)

Articolo 57 – Caratteristiche dei banchi e delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli auto-banchi o altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare impedimento o pericolo ai passanti e ai mezzi di sicurezza o soccorso. È vietato occupare passi

- carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
2. Le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità possono sporgere di metri 1 nella parte antistante rivolta al pubblico e metri 0,20 su ciascun lato oltre al confine del suolo assegnato, a condizione che non siano d'intralcio al posteggio attiguo o ai passaggi destinati al pubblico.
 3. Le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore di metri 2,00, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.
 4. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo non inferiore a metri 0,50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra; in ogni caso, l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale. Eventuali esposizioni fissate alle tende o alla struttura non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.
 5. Le attrezzature di vendita, le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità devono essere realizzate in materiale ignifugo e nel rispetto delle norme di sicurezza; inoltre devono essere sempre mantenute in condizioni di ordine, decoro e pulizia.
 6. E' fatto assoluto divieto di appendere ed esporre le merci oltre la linea del banco e oltre lo spazio assegnato.
 7. Il commerciante su aree pubbliche che intende occupare il posteggio in concessione con box, chiosco o con una struttura destinata a rimanere in permanenza sull'area deve preventivamente munirsi della necessaria autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune. L'istanza deve essere corredata da un progetto grafico della struttura che si vuole posizionare e da un certificato di conformità, redatto da professionista abilitato, dell'impianto elettrico e di eventuali altri impianti predisposti alle vigenti norme di legge.
 9. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - prot. n. 3794 del 12.03.2014.
 10. La Giunta comunale può determinare, sentite le associazioni di categoria, il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dagli operatori commerciali e dai produttori agricoli, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale, con particolare riguardo alle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.

Articolo 58 - Collocamento delle derrate alimentari

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande (ove autorizzata) deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta a preventiva notifica sanitaria, alla vigilanza e al controllo da parte delle Autorità competenti.
2. Le derrate alimentari devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita idonee, nel rispetto dei requisiti e caratteristiche minime previste dall'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
3. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
4. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo. I banchi devono avere altezza non inferiore a metri 0,50 dal suolo.

5. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.
6. Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Articolo 59 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte, mediante il sistema del battitore e/o la vendita all'asta.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
3. E' vietato vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge.

Articolo 60 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

Articolo 61 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 62- Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
2. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti o di cose che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

PARTE XI
COMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI MERCATALI

Articolo 63 - Definizione e funzioni

1. La Commissione di Mercato è un organismo elettivo composto da operatori su area pubblica ed è istituita in ogni singolo mercato.
2. La Commissione di Mercato ha il compito di collaborare, con funzioni consultive, con l'Amministrazione Comunale al fine di agevolare gli interventi necessari a migliorare il funzionamento della specifica area di mercato. In particolare la Commissione di Mercato svolge funzioni consultive su:
 - la ristrutturazione del mercato e relativi posteggi;
 - attività promozionali;
 - modifiche dell'orario di vendita;
 - miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, ai servizi del mercato;
 - su ogni altro punto ritenuto utile.

Articolo 64 - Composizione, elezione, durata e sostituzioni

1. In ogni mercato è istituita una commissione composta nel modo seguente:
 - per mercati/fiere con numero di posti complessivi maggiore o uguale a 100:
 - n°3 componenti appartenenti al settore merceologico, extra-alimentare;
 - n°3 componenti appartenenti al settore merceologico alimentare;
 - n°2 componenti appartenenti al settore dei produttori agricoli;
 - per mercati/fiere con meno di 100 posti complessivi:
 - n°2 componenti appartenenti al settore merceologico extra-alimentare;
 - n°2 componenti appartenenti al settore merceologico alimentare;
 - n°1 componente appartenenti al settore dei produttori agricoli.

Nel caso in cui il numero totale dei posteggi di un mercato/fiera sia inferiore a dieci non prevista l'elezione della Commissione del Mercato;
2. Nel caso in cui non sia stata eletta la Commissione, in caso di decadenza/dimissioni/cessazione di uno o più dei suoi componenti o nel caso in cui non ne sia prevista l'elezione, la rappresentanza potrà essere garantita da un soggetto designato a maggioranza dagli stessi concessionari di posteggio.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare alle riunioni anche operatori non facenti parte della Commissione di Mercato, né di altra associazione rappresentativa qualora le esigenze lo richiedano.
4. Tutti gli operatori, concessionari di almeno un posteggio fisso sul mercato hanno diritto di voto e la possibilità di essere eletti
5. Qualora lo stesso soggetto sia titolare sullo stesso mercato di più concessioni esprime un solo voto.
6. Nel caso di cessione di posteggio mediante affitto d'azienda, il relativo voto (sia attivo che passivo) è esercitato dal cedente, senza possibilità di delega al cessionario.
7. Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori agli organismi consultivi, nel caso di presenza nelle graduatorie di operatori eletti in più mercati e di operatori esclusi sarà data la priorità ai primi degli esclusi.
8. La commissione elettorale è composta tre membri estratti a sorte tra gli operatori del mercato per il quale vengono effettuate le votazioni: la nomina dovrà essere accettata da ciascun membro. La commissione procederà ad individuare al suo interno il Presidente, gli altri due membri avranno funzione di scrutatore.
9. Le date, gli orari e le sedi di svolgimento delle elezioni saranno comunicate dal Presidente della Commissione elettorale all'Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni: sede delle votazioni è di norma l'area mercatale o altra sede individuata dall'Amministrazione.
10. I nominativi dei soggetti che possono essere eletti in un determinato mercato sono messi a disposizione

- in ordine alfabetico con un numero progressivo seguito da nome e cognome dell'operatore eleggibile;
11. La candidatura va presentata almeno 15 giorni prima delle elezioni;
 12. Il voto può fare riferimento al numero progressivo del candidato oppure solamente al nome e cognome. del prescelto: in caso di cognomi uguali è obbligatoria l'indicazione del nome.
 13. Ogni operatore per essere ammesso al voto dovrà recarsi presso il seggio alla data stabilita munito dell'originale dell'autorizzazione in suo possesso e di un documento di identità valido.
 14. Il titolare può delegare al voto, in forma scritta, esclusivamente il coadiuvante oppure il dipendente della ditta ovvero uno dei soci in caso di società.
 15. Ogni elettore, con il proprio voto, potrà indicare al massimo tre preferenze e qualora venissero indicate più preferenze oltre al numero massimo consentito il voto sarà ritenuto valido per i primi tre nominativi.
 16. Sarà considerato nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco degli operatori eleggibili o appartenenti a mercati diversi ovvero ad operatori non identificabili.
 17. Risultano eletti gli operatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti risulterà eletto l'operatore con maggiore anzianità di concessione nel posteggio nell'area mercatale interessata.
 18. Eventuali contestazioni sull'esito del voto dovranno essere formulate per iscritto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati e saranno esaminate nei successivi sessanta giorni dal Responsabile del Servizio Attività Produttive. Le schede verranno conservate per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore ad un anno dalla data dello scrutinio presso il Servizio Attività Produttive del Comune.
 19. I rappresentanti delle Associazioni di Categoria possono sempre accedere ai seggi durante le operazioni di voto.
 20. Personale del Corpo di Polizia Municipale in collaborazione personale dell'ufficio Attività Produttive assicura il regolare svolgimento delle elezioni per quanto riguarda le modalità di apertura, svolgimento e chiusura dei seggi elettorali.
 21. Al termine delle operazioni di voto gli addetti della Polizia Municipale provvedono a dichiarare la chiusura delle operazioni di voto.
 22. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale alla presenza degli addetti della Polizia Municipale cura le operazioni di spoglio in seduta pubblica, procedendo alla compilazione dell'elenco dei votati e alla proclamazione degli eletti.
 23. Entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati, l'operatore eletto può rinunciare all'incarico comunicandolo per iscritto al Servizio Attività Produttive del Comune: in tale caso si procede alla sostituzione attingendo alla graduatoria e nominando il primo dei non eletti.
 24. La Commissione di Mercato rimane in carica cinque anni e comunque i componenti rimangono in carica fino alle nuove elezioni: in caso di cessazione dalla carica di tutti i membri della Commissione del Mercato è possibile procedere a nuove elezioni prima dei cinque anni.
 25. In caso di non accettazione, di dimissioni dalla Commissione, decesso, cessione, revoca della concessione o altra causa impeditiva, il componente sarà sostituito attingendo alla graduatoria e nominando il primo dei non eletti.
 26. In caso di assenza ingiustificata di un componente della commissione del mercato che superi le quattro convocazioni è prevista la decadenza automatica dalla carica elettiva.

Articolo 65 - Comunicazioni

1. I componenti della Commissione di Mercato, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicano al Servizio Attività Produttive del Comune un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica a cui faranno capo le convocazioni e le comunicazioni da parte della Amministrazione Comunale.

PARTE XII

MERCATO DELLE CASTAGNE

Articolo 66 - Istituzione del mercato

1. Nel Comune di Borgo San Dalmazzo è istituito il Mercato delle Castagne che si svolge nei giorni di lunedì e giovedì dei mesi di ottobre e novembre.
2. Per Mercato della Castagna si intende la manifestazione commerciale che si svolge su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di valorizzare e promuovere la diffusione della castagna e la sua commercializzazione.

Articolo 67 - Soggetti partecipanti

1. A tale mercato possono partecipare i seguenti operatori:
 - a. I soggetti di cui al D.Lvo 228/2001 (produttori agricoli);
 - b. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.114, provenienti da tutto il territorio nazionale;
 - c. Altri soggetti purché autorizzati ai sensi di legge.

Articolo 68 - Ambito territoriale

1. Il mercato viene allestito sul piazzale Padre Martini, lungo via Boves, accanto alla sede della Croce Rossa Italiana su n.13 posteggi, come meglio specificato nella allegata planimetria (Tavola 5).
2. L'Amministrazione Comunale determina con ordinanza del Sindaco eventuali variazioni di data e dell'ambito territoriale di svolgimento del mercato, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Articolo 69 - Responsabile del mercato

1. Ai sensi del Titolo III della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001 il quale prevede che “possono invece essere affidate ad altri soggetti, secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le operazioni relative ai servizi strumentali (es: gestione parcheggi, pulizia delle aree, riscossione tributi...) il Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo nomina un responsabile per la gestione del mercato per chiamata diretta tra soggetti che dimostrino comprovata esperienza relativamente all’organizzazione e al funzionamento dello stesso.
2. Il responsabile del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi che ad esso sono attribuiti ed in particolare adempie ai seguenti compiti:
 - a. presenziare e vigilare sull’andamento del mercato, sull’osservanza del presente regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;
 - b. provvedere a registrare la presenza di ciascun operatore presente sul mercato, quantità di merce disponibile per la vendita, provenienza e prezzo minimo di vendita;
 - c. provvedere alla compilazione delle statistiche e delle relazioni riguardanti il mercato, dando ampia diffusione dell’andamento delle contrattazioni e dei prezzi rilevati e comunicando al termine di ogni giornata le quantità scambiate e il prezzo medio di vendita contrattato;
 - d. adottare, nei casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l’igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone nel minor tempo possibile i preposti organi di vigilanza;
 - e. proporre al responsabile del Servizio Attività Produttive le eventuali sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dal presente regolamento;
 - f. il Responsabile del mercato può, altresì, far allontanare dalla Polizia Municipale in via provvisoria qualsiasi persona, che diffidata, con il suo comportamento turbi il regolare funzionamento del mercato o continui a trasgredire alle disposizioni del presente regolamento;
 - g. curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. Durante lo svolgimento del Mercato il Responsabile è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da

operatori comunali.

4. In caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Mercato è sostituito dal Sindaco, dall'Assessore competente o da altro soggetto dagli stessi delegato.

Articolo 70 – Orari e assegnazione dei posteggi

1. L'orario di attività di vendita del Mercato è prevista dalle ore 07.30 alle ore 11.00.
2. In caso di esaurimento della merce il responsabile del Mercato ne dichiara la chiusura anticipata comunicandolo alla Polizia Municipale.
3. L'assegnazione di posteggio nell'area di mercato per l'esposizione e la commercializzazione dei prodotti è riservata ai soggetti di cui all'art.67 che facciano pervenire richiesta scritta entro 60 giorni antecedenti al Mercato al Comune di Borgo San Dalmazzo.
4. Le domande devono indicare le generalità complete del richiedente, indirizzo della persona fisica o giuridica, numero di partita iva o codice fiscale, numero telefonico, se appartenenti alla categoria a) o b) di cui all'articolo 67 ovvero il riferimento normativo in base al quale si richiede di poter partecipare al mercato.
5. Gli operatori assegnatari di un posteggio dovranno occuparlo entro le ore 07.00 in ciascuna giornata di vendita: decorso tale orario ciascun operatore sarà considerato assente ed il proprio posteggio sarà assegnato ad altro avente diritto limitatamente alla singola giornata di vendita.
6. Chi non avrà provveduto nei termini utili a richiedere l'assegnazione del posteggio o chi assegnatario di un posteggio si presenterà successivamente alle ore 07.00 potrà partecipare al mercato a seguito di assegnazione in spunta che verrà effettuata dalle ore 7.30 a cura del Responsabile del Mercato o suo delegato in base alla disponibilità dei posti vacanti.
7. E' vietata la cessione a terzi del posteggio assegnato.

Articolo 71 – Pesatura dei prodotti e verifiche

1. Ogni venditore provvede al peso della merce mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà ovvero, a richiesta dell'acquirente, mediante la bilancia installata nell'area di vendita a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale: quest'ultima dovrà sempre essere mantenuta pulita ed in perfette condizioni di funzionamento e di facile accesso e visibilità da parte dei compratori.
2. Prima dell'inizio della pesatura il Responsabile del Mercato deve accuratamente verificare la pesa stessa dando tempestiva comunicazione di eventuali guasti o del cattivo funzionamento della all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.
4. E' facoltà del Responsabile del Mercato e degli organi preposti alla vigilanza l'esecuzione di controlli sull'esattezza de pesi presso i rivenditori prima o all'atto della consegna ed alla presenza degli stessi ovvero controlli di pesatura degli autocarri in entrata e/o in uscita dall'area mercatale.

Articolo 72 – Modalità di vendita nel mercato

1. Gli operatori addetti alle negoziazioni agiscono nel mercato personalmente o rappresentati da persone legalmente autorizzate nei limiti e con le responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia.
2. Le vendite avvengono di norma mediante libera contrattazione e sono effettuate a cura degli assegnatari dei posteggi i quali sono responsabili dell'esatta osservanza di tutte le norme relative alla commercializzazione della merce posta in vendita la quale deve essere visibile nell'area assegnata in modo tale da:
 - evidenziarne distintamente la tipologia;
 - non arrecare disagio agli altri concessionari;
 - non intralciare la circolazione;
3. Le operazioni di contrattazione non possono iniziare prima delle ore 07.00 e avvengono presso ciascun posteggio senza creare assembramenti tra chi vende e chi acquista: ciascun compratore contratta il prezzo di acquisto e la quantità presso il posteggio di ciascun venditore dando pubblicità del prezzo di scambio.

4. Il responsabile del mercato registra i prezzi di vendita e le relative quantità e comunica giornalmente al Servizio Attività Produttive del Comune il prezzo medio di vendita giornaliero e la quantità scambiata.

Articolo 73 – Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Le rilevazioni statistiche relative alle quantità commercializzate potranno essere effettuate mediante l'esame dei documenti di trasporto.
2. Potranno inoltre essere richieste altre particolari notizie riguardanti il trasporto e/o le forme di vendita da parte degli organi preposti alla vigilanza e al controllo.
3. Le rilevazioni dei prezzi devono basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto netto di tara.
4. I dati per le rilevazioni di cui sopra potranno essere acquisiti oltre che con le modalità stabilite dalla legge, anche mediante interviste agli acquirenti.

Articolo 74 – Divieti ed obblighi durante lo svolgimento del Mercato delle Castagne.

Fatto salvo quanto già previsto dal presente regolamento, per tutto lo svolgimento del mercato delle castagne è vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione di veicoli e persone;
- b) esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio delle castagne;
- c) manomettere o modificare tutto ciò che viene dato in dotazione per lo svolgimento del mercato, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo;
- d) allontanarsi dal proprio posteggio durante le operazioni di contrattazione;
- e) compromettere o turbare l'ordine durante le operazioni di contrattazione;
- f) cedere merce ad altro operatore che a sua volta la contratti con un operatore agli acquisti all'interno del mercato

E' fatto obbligo a ciascun operatore di:

- a) rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
- b) osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Responsabile del Mercato nonché dagli agenti di Polizia Municipale.

PARTE XIII
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 75 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dalle altre Autorità competenti.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98. Per gli effetti della citata disposizione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
3. Nel caso in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500,00 Euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
4. Chiunque violi le disposizioni previste dalla PARTE XII del presente regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
5. Chiunque violi le altre disposizioni stabilite per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 114/98, salvo che il fatto costituisca infrazione punita a norma di specifica disposizione di legge.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della l. 24.11.1891, n. 689 ss.mm.ii.

Articolo 76 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di relativa approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento comunale "Commercio su aree pubbliche" e sostituita ogni precedente normativa comunale in materia che si ponga in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi e disposizioni vigenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

STAFFCNVVF

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003794 del 12/03/2014

03. Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.

Ai Sigg. Direttori Regionali/Interregionale

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.

OGGETTO: Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del C.I.G. - Comitato Italiano Gas, di Federchimica – Assogasliquidi e di A.N.V.A. Associazione Nazionale Venditori Ambulanti ha redatto un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Il suddetto lavoro è costituito da:

- Documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
- Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi.
- Allegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Estratto dal rapporto Tecnico UNI TR 11426.

Le suddette indicazioni di prevenzione incendi sono trasmesse alle SS.LL. che provvederanno alla relativa applicazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

FD/RM

RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI.

A) PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito dei cosiddetti mercati rionali, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi specifiche per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire raccomandazioni tecniche e raccomandazioni di prevenzione incendi per i suddetti mercati rionali in sinergia con le norme tecniche di settore.

Il presente documento è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di:

- Corpo Nazionale Vigili del fuoco;
- CIG – Comitato Italiano Gas;
- Federchimica – Assogasliquidi;

integrato dai rappresentanti di:

- ANVA Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – Confesercenti.

B) CAMPO DI APPLICAZIONE

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:

1. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).

C) SCOPO

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

1. minimizzare le cause di incendio;
2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;
3. limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue;
4. assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
5. garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.

Nota: Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente documento

D) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti raccomandazioni tecniche si applicano le seguenti definizioni:

1. **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
2. **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
3. **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
4. **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;

5. **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

E) DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza: 3,50 m;
- b) altezza libera: 4 m;
- c) raggio di svolta: 13 m;
- d) pendenza: non superiore al 10 %;
- e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alla presente raccomandazioni tecniche devono essere dotate di:

- a) vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
- b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al punto N) delle presenti raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

F) APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

G) AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - a. la norma UNI EN 1949;
 - b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con

ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

H) BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla presente raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B – Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
7. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

L) ALTRI TIPI DI BANCHI

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

M) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. Detto piano deve contenere tavole grafiche e procedure scritte che illustrino e descrivano:

- a) l'ubicazione dei centri di pericolo;
- b) le distanze di sicurezza;
- c) l'ubicazione delle alimentazioni idriche;
- d) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente;
- e) i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative;
- f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- g) eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza.

N) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Tutto i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
2. Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in

possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

3. L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

O) LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

- a) E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.
- b) E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
- c) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

2. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

3. Manutenzione

a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

b. Manutenzione dei condotti di estrazione

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

c. Registro delle manutenzioni

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione.

Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

4. Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

Q) COMPORTAMENTI NEI CASI DI ANOMALIE ED EMERGENZE

1. Dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;

- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro immediato.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

2. Incendio

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

ALLEGATO A

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri
Note:
 - I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
 - II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurare il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, artt. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.

- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C.
- h) **inversore automatico (invertitore)** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.
- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.


Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.


3.2 Compartimenti bombole per installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.



a) vista in pianta



b) vista laterale

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo


$R = D = D1 = 250 \text{ mm}$

$D2 = 300 \text{ mm}$

Figura 1 — Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente il compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (vedere Figura 2).



Legenda

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Marmitta o tubo di scappamento | 6 | Aerazione del compartimento |
| 2 | Compartimento bombole GPL | 7 | Senso di la marcia del veicolo |
| 3 | Bombola di GPL | 8 | Protezione termica |
| 4 | Esterno del veicolo | | $E \geq 25 \text{ mm}$ |
| 5 | Interno del veicolo | | |

Figura 2— Esempio di protezione termica

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno.

Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cm^2 . Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all' 1% della

superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cm² per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- a) le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- b) l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- c) la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie;

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota

L'Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione – corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi .
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le

sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELL'INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD⁽¹⁾ e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota ⁽¹⁾ la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/396/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004/78/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a. Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b. Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c. Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d. Controlli sui sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e. Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f. Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g. Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h. Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i. Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato;

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

ALLEGATO B
(Estratto da UNI TR 11426)

Si ringrazia UNI per la gentile concessione di utilizzo degli stralci dall'UNI TR 11426.

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota:

La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc.

... *omissis* ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame è, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

- Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

- Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

- Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.
- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.
- Le bombole non devono essere installate:
 - a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
 - b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
 - c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.
- Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.
- Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione.

... omissis ...

5 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore (vedere figura 1);
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso (vedere figura 2). L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a [UNI EN 16129](#) + Errata Corriges:2013.

... omissis ...

6 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg4) .

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore); oppure
- a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrige:2013, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrige:2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar, ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrige:2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrige:2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30 °C a 60 °C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrige:2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, è collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;

- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.


6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.

Planimetria Mercato del Giovedì



Planimetria Mercato Straordinario Fiera Fredda - Tavola 3.2



Planimetria Fiera di San Giorgio



Planimetria Mercato delle Castagne

